

Sindacale

- S156-25 - Corte costituzionale, sentenza n. 156/2025: nota di Confindustria - Confindustria ha trasmesso una nota di commento alla recente sentenza della Corte costituzionale in materia di requisiti per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali
- S157-25 - Collegato Lavoro – Decreto per dilazione pagamento debiti contributivi fino a massimo 60 rate mensili - Pubblicato in GU il decreto del Ministero del Lavoro che, in attuazione dell'art. 23 della legge n. 203/2024, individua i casi in cui Inps e Inail possono concedere il pagamento rateale dei debiti contributivi fino a un massimo di 60 rate mensili
- S158-25 - Immigrazione – Legge n. 179/2025 di conversione del Decreto Legge n. 146/2025 - Pubblicata nella GU n. 279/2025 la Legge n. 179/2025 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge n. 146/2025 sui flussi di ingresso dei lavoratori stranieri, che apporta innovazioni al Testo Unico dell'immigrazione

Fiscalità

- F78-25 - Prima casa e credito d'imposta per il riacquisto: i termini per non perdere i benefici - Il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa spetta se si acquista una nuova abitazione entro determinati termini dalla vendita della precedente. Se si vende prima di acquistare, il nuovo acquisto deve avvenire entro 1 anno. Se invece si acquista prima e si vende poi l'ex prima casa, il termine si estende a 2 anni, permettendo di conservare il credito d'imposta. L'Agenzia delle Entrate conferma che l'estensione vale solo in quest'ultimo caso

Urbanistica Edilizia Ambiente

- U95-25 - Legge per la semplificazione: le novità in edilizia - Autotutela da 12 a 6 mesi, silenzio-assenso per il permesso di costruire su immobili vincolati e semplificazioni per le staff-house: queste le novità contenute nella Legge per la semplificazione

Lavori Pubblici

- LL.PP.48-25 - Revisione prezzi lavori: la clausola revisionale è sempre obbligatoria anche se la SA la omette - Secondo il CGARS la clausola di cui all'art. 29, comma 1, lettera a) del DL Sostegni-ter ha natura imperativa, con conseguente eterointegrazione della lex specialis che non la preveda

Varie

- V30-25 - Il futuro è in città: casa e infrastrutture obiettivi prioritari sul nuovo numero di AnceMag - Il futuro è in città": il nuovo numero di AnceMag esplora come le città possano diventare resilienti, sostenibili e inclusive. Tra i temi principali: rigenerazione urbana, adattamento ai cambiamenti climatici, infrastrutture PNRR e il ruolo dei giovani nelle scelte urbanistiche. Focus sul territorio con i casi concreti del Sistema Ance per combinare sviluppo sostenibile e coesione sociale
- V31-25 - FIEC celebra 120 anni a Bruxelles, tra storia e nuove sfide europee - FIEC ha celebrato a Bruxelles il suo 120° anniversario ribadendo il ruolo centrale della Federazione nelle politiche europee. Il presidente FIEC e vicepresidente Ance, Piero Petrucco, ha illustrato le sfide chiave per il settore – sostenibilità, abitazione e gestione dell'acqua – e il crescente contributo di FIEC al dialogo con istituzioni e imprese. Una mostra dedicata ha ripercorso la storia della Federazione evidenziandone l'evoluzione e il valore strategico per il futuro delle costruzioni

S156-25 - Corte costituzionale, sentenza n. 156/2025: nota di Confindustria

Confindustria ha trasmesso una nota di commento alla recente sentenza della Corte costituzionale in materia di requisiti per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali

Si informa che Confindustria, con la nota sotto riportata, ha analizzato la sentenza n. 156/2025 della Corte costituzionale che è tornata a pronunciarsi sull'art. 19, comma 1, della Legge n. 300/70 (c.d. Statuto dei lavoratori), in materia di costituzione di RSA.

Nel caso di specie, il Tribunale ordinario di Modena sollevava la questione di legittimità costituzionale del sopracitato articolo 19 con riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione per la “parte in cui non riconosce il diritto di costituire la RSA alle associazioni sindacali che, pur non avendo firmato i contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, né avendo partecipato alla relativa negoziazione, tuttavia risultino, nell'unità stessa, maggiormente o significativamente rappresentative”.

Il Tribunale ordinario, evidenzia Confindustria, proponeva alla Corte costituzionale di eliminare i requisiti di legge utilizzati per selezionare i sindacati ammessi alla costituzione di una RSA, attribuendo ai giudici il compito di verificare la sussistenza della rappresentatività effettiva. In via subordinata, il Tribunale richiedeva alla Corte di dichiarare la parziale incostituzionalità dell'art. 19 della Legge n. 300/70.

La Corte costituzionale, pur non accogliendo alcuna delle soluzioni prospettate, rivolgeva al legislatore un invito ad intervenire in materia proponendo, contestualmente, una soluzione temporanea, elaborata sulla base del consolidato criterio della maggiore rappresentatività comparata su base nazionale.

Pertanto, come sottolinea Confindustria nella nota di commento, nelle more dell'auspicato intervento legislativo, l'art. 19 della Legge n.300/70 deve essere interpretato “ nel senso che le RSA possono essere costituite, ad iniziativa dei lavoratori, in ogni unità produttiva nell'ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche qualora si tratti di associazioni che non abbiano sottoscritto il contratto collettivo applicato in azienda o non abbiano partecipato alle trattative”.

Per quanto non espressamente ivi riportato e per un maggiore approfondimento della sentenza, si rinvia alla nota di Confindustria riportata di seguito.



**Corte costituzionale, Sentenza n. 156 dell'8 ottobre 2025 sull'art.
19 dello Statuto dei lavoratori in materia di requisiti per la
costituzione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA).**

Nota di Aggiornamento

17 novembre 2025

1. La pronuncia.

Con sentenza n. 156 del 2025 la Corte costituzionale è tornata a pronunciarsi sull'art. 19, 1° comma, della L. 300/70 (c.d. Statuto dei lavoratori), in materia di costituzione di RSA.

Il Tribunale ordinario di Modena ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo, in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione.

Il caso di specie riguardava un'impresa del settore dei trasporti pubblici che ha negato la possibilità di costituire una RSA ad una organizzazione sindacale autonoma, non firmataria del CCNL applicato e che non aveva preso parte alle trattative. L'organizzazione aveva poi sottoscritto un protocollo d'intesa con cui rinunciava espressamente al diritto di indire RSA in quell'azienda. Infine l'organizzazione in questione aveva tentato di chiedere le elezioni della RSU senza però ottenere l'avvio della procedura da parte delle altre sigle sindacali presenti in azienda.

L'associazione sindacale ha così fondato il ricorso sul proprio grado di rappresentatività in azienda in quanto, pur non avendo partecipato alle trattative e sottoscritto il CCNL applicato, presentava un numero di iscritti superiore al 20 % dei lavoratori sindacalizzati, pari a circa il 10 % della forza lavoro complessiva.

Il Tribunale di Modena ha così sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma, per la ***“parte in cui non riconosce il diritto di costituire la RSA alle associazioni sindacali che, pur non avendo firmato i contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, né avendo partecipato alla relativa negoziazione, tuttavia risultino, nell'unità stessa, maggiormente o significativamente rappresentative”***.

Secondo il Tribunale, il vigente assetto normativo si presterebbe a legittimare una strumentale disparità di trattamento tra sindacati, perché consentirebbe al datore di lavoro di negare la tutela “promozionale” della RSA ad ogni sindacato non gradito, escludendolo sia dalla firma del contratto collettivo applicato

nell'unità produttiva, sia dalla partecipazione alle corrispondenti trattative e, conseguentemente, dalla possibilità di costituire una RSA.

Dunque, il Tribunale ha proposto alla Corte costituzionale le seguenti possibili soluzioni:

- a) eliminare qualsiasi requisito di legge per selezionare i sindacati ammessi alla costituzione di una RSA, demandando ai giudici il compito di verificare, caso per caso, la sussistenza della rappresentatività effettiva;
- b) in via subordinata, dichiarare incostituzionale l'art. 19 L. 300/70 nella parte in cui non attribuisce alcuna rilevanza al grado di rappresentatività in azienda di ciascuna organizzazione sindacale.

La Corte costituzionale, di fatto, non ha accolto nessuna delle soluzioni prospettate ed ha, però, rilevato la necessità di verificare se il criterio selettivo della partecipazione alla trattativa del CCNL applicato nell'unità produttiva, per come definito nel 2013¹, sia idoneo ad evitare distorsioni del pluralismo sindacale tramite l'esercizio strumentale del c.d. "potere datoriale di accreditamento" (ossia la scelta del sindacato da ammettere al tavolo delle trattative da parte dei datori di lavoro).

Ciò, però, potrebbe avvenire soltanto, osserva la Corte, quando da parte del datore di lavoro vi fosse un *"abuso della libertà contrattuale con possibile violazione della libertà sindacale"*.

Il che non significa affatto però che il datore di lavoro "ha l'obbligo di trattare con tutte le organizzazioni sindacali, in quanto non vige il principio di parità di trattamento fra le stesse" ma soltanto che il potere di accreditamento potrebbe "configurare una condotta antisindacale, reprimibile ai sensi dell'art. 28 statuto lavoratori, solo quando l'azienda faccia un uso distorto della libertà negoziale, oggettivamente discriminatorio".

¹ Sentenza Corte costituzionale n. 231 del 3 luglio 2013.

Ad ogni modo, secondo la Corte, occorre verificare se, allo stato attuale della normativa, il criterio dell'ammissione alle trattative possa costituire un criterio pienamente idoneo *“a impedire ogni distorsione”*.

La Corte afferma che nell'odierno ordinamento sindacale il pericolo di tale distorsione è evitato nella disciplina legale del lavoro pubblico e (con i limiti soggettivi dell'efficacia dell'auto regolamentazione pattizia), nell'impiego privato in virtù di quanto statuito nell' Accordo Interconfederale del 2014 tra Confindustria e CGIL, CISL, UIL, ossia il c.d. “TU della Rappresentanza”.

Pertanto, *“resta che, nei rapporti sindacali di diritto privato esterni al sistema interconfederale, come quello di specie, l'ammissione di un'associazione dei lavoratori alle trattative, e quindi alle prerogative del Titolo III dello statuto, è condizionata dalle scelte discrezionali della parte datoriale. [...]*

Dunque, conclude la Corte: *“Nell'interstizio tra la libertà dell'impresa di trattare con chi vuole e il diritto del sindacato rappresentativo di accedere alle prerogative di legge si apre il vuoto di tutela, costituzionalmente illegittimo, denunciato dall'odierno rimettente”*.

La Corte ha quindi rivolto, nuovamente, un invito al legislatore ad intervenire sul punto e, nell'attesa di tale auspicato intervento, ha **proposto una soluzione “temporanea”, elaborata necessariamente sulla base di criteri già rinvenibili nell'ordinamento e che, per questo, fa perno sul criterio della maggior rappresentatività comparata su base nazionale**.

Si tratta, infatti, di un parametro richiamato in diverse sedi dallo stesso legislatore che, peraltro, spesso mette *“in relazione le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con le «loro rappresentanze sindacali operanti in azienda» o con le «loro rappresentanze sindacali aziendali»”*.

Ha chiarito la Corte che tale soluzione non costituisce riedizione della lettera a) del 1° comma dell'art. 19, abrogata in sede referendaria, che si riferiva all'affiliazione confederale, criterio differente da quello proposto (in quel caso

la rappresentatività veniva presunta, mentre con il criterio in esame la rappresentatività deve essere dimostrata in concreto).

Dunque, **la pronuncia invita il legislatore ad un'organica riscrittura della disposizione censurata, affinché venga delineato un assetto normativo capace di valorizzare l'effettiva rappresentatività in azienda quale criterio di accesso alla tutela promozionale delle organizzazioni dei lavoratori.**

Nelle more di tale intervento legislativo, l'art. 19, 1° comma, L. 300/70 deve essere interpretato nel senso che le RSA possono essere costituite, ad iniziativa dei lavoratori, in ogni unità produttiva nell'ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche qualora si tratti di associazioni che non abbiano sottoscritto il contratto collettivo applicato in azienda o non abbiano partecipato alle trattative.

2. Definizione maggiore rappresentatività comparata a livello nazionale.

La sentenza in commento potrebbe generare dubbi applicativi in quanto, nonostante il criterio della maggiore rappresentatività comparata sia effettivamente in più sedi richiamato dal legislatore ed ampiamente utilizzato nella prassi delle relazioni industriali, manca attualmente una definizione univoca e certa di organizzazioni *“comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”* e, comunque, una modalità per misurare il grado di rappresentatività delle associazioni sindacali stesse (ma anche di quelle datoriali).

In verità, nell'ambito della contrattazione collettiva posta in essere dal Sistema associativo di Confindustria, criteri specifici di selezione della rappresentanza sono già individuati nel Testo Unico del 2014 (come ammette la stessa Corte Costituzionale).

Le regole ivi stabilite assolvono proprio all'individuazione di quel necessario criterio di misurazione della rappresentatività sindacale cui la sentenza in commento fa riferimento laddove osserva che *“la rappresentatività sindacale*

si presenta in una forma astratta, e necessita quindi di un criterio di misurazione”.

In base all’impianto del Testo Unico, come noto, possono considerarsi rappresentative quelle associazioni che, nell’ambito di applicazione di ciascun CCNL, abbiano su base nazionale una **rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tal fine la media fra il dato associativo** (percentuale delle iscrizioni certificate) **e il dato elettorale** (percentuale voti ottenuti su voti espressi) **come risultante dalla ponderazione effettuata dall’INPS**.

E va ricordato che la particolare caratteristica del Testo Unico sulla Rappresentanza del 2014 è quella di essere un “contratto aperto” alle cui regole hanno aderito spontaneamente un larghissimo numero di associazioni sindacali. Il che costituisce, in qualche modo, anche una “risposta” all’osservazione formulata dalla Corte in ordine ai “*limiti soggettivi dell’efficacia dell’auto regolamentazione pattizia*”.

Ciò detto, la principale problematica interpretativa ed applicativa che discende dalla sentenza è comprendere il *benchmark* rispetto al quale effettuare la valutazione di maggiore rappresentatività comparata in quelle ipotesi in cui entrino in gioco organizzazioni sindacali che non abbiano aderito al sistema del Testo Unico (ad oggi un numero che potremmo considerare esiguo).

In altre parole, considerato che, in base alla sentenza in commento, hanno legittimazione alla costituzione delle RSA, non solo le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato nell’unità produttiva – o che comunque abbiano preso parte alle trattative – ma anche le altre organizzazioni che siano comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il problema sta nel capire rispetto a quali organizzazioni sindacali debba essere effettuata la comparazione.

In assenza di una disposizione chiara sul punto, **l’interpretazione più coerente con l’attuale assetto normativo e di relazioni industriali vigente, è nel senso di verificare il grado di rappresentatività delle singole organizzazioni rispetto a quello che hanno le organizzazioni che hanno**

sottoscritto il CCNL applicato in azienda o che hanno partecipato alla trattativa.

Tuttavia manca, al di fuori del sistema del Testo Unico, un criterio per procedere a tale verifica (es. l'organizzazione dovrebbe dimostrare di avere un numero di iscritti comparabile con quello delle organizzazioni che hanno sottoscritto il CCNL?).

Dunque, in base a tali considerazioni, è evidente come il Testo Unico del 2014 rappresenti senz'altro un sistema idoneo a porre al riparo le imprese industriali dalle problematiche affrontate dalla sentenza in commento, specie una volta che il percorso sarà pienamente compiuto attraverso la costituzione del Comitato deputato alla “certificazione” dei dati rilevati da INPS e INL.

3. Testo Unico sulla rappresentanza del 2014. Possibili implicazioni.

Senonché, le statuizioni contenute nella sentenza potrebbero avere delle ripercussioni anche per i settori “coperti” dal Testo Unico sulla rappresentanza del 2014, in termini di possibile aumento di contenziosi per la mancanza di una definizione di “maggiore rappresentatività comparata”, anche perché il Testo Unico mira a “superare” il modello delle RSA ma non l'ha eliminato del tutto.

In particolare, i casi potenzialmente interessati dagli esiti della sentenza sono i seguenti:

a) ipotesi di mancata costituzione delle RSU, nonostante la sussistenza dei requisiti per procedervi, per inerzia delle organizzazioni dotate di maggiore rappresentatività che abbiano sottoscritto il CCNL applicato in azienda.

b) ipotesi in cui la RSU sia scaduta e non si sia proceduto al rinnovo.

Allo stesso tempo, un'ulteriore conseguenza che potrebbe discendere da tale sentenza è la seguente.

In quelle imprese che applicano contratti collettivi sottoscritti da organizzazione sindacali che raggiungono percentuali di rappresentatività su base nazionale inferiori o, comunque, nettamente inferiori rispetto al 5% previsto dal Testo Unico, le organizzazioni che, al contrario, hanno questo grado di rappresentatività potranno esercitare il diritto alla costituzione di una RSA (pur non essendo firmatarie del contratto applicato nell'unità produttiva).

Tale circostanza potrebbe incrementare l'attrattività dei CCNL del nostro sistema anche per quei datori di lavoro che, fino ad ora, hanno liberamente scelto di applicare contratti diversi e, ciò, per evitare un eccessivo "pluralismo" sindacale in azienda (una volta aperta la possibilità per CGIL, CISL e UIL di costituire le RSA anche ove non firmatarie del contratto applicato, potrebbe valutarsi come più conveniente coinvolgerle sin dall'origine e non aumentare la presenza di diverse sigle in azienda).

4. Considerazioni finali.

Alla luce di quanto osservato, appare oggi più che mai necessario preservare l'impianto delineato con il Testo Unico sulla Rappresentanza del 2014 e ciò, nell'immediato, sensibilizzando le imprese a **favorire le procedure per le elezioni ed il rinnovo delle RSU**.

Inoltre, sempre a tal fine, per salvaguardare il meccanismo di misurazione della rappresentatività delineato nel Testo Unico da possibili contestazioni da parte di organizzazioni sindacali "minoritarie", è opportuno e utile invitare le imprese a rispettare l'adempimento di **comunicare il dato associativo sindacale** della forza lavoro all'INPS e, conseguentemente, ad effettuare le relative trattenute sindacali.

In questo senso, occorre riflettere sull'opportunità di trasporre nei singoli CCNL, come accade già in alcuni settori, l'obbligo di comunicazione del dato

associativo e di effettuare la trattenuta della quota sindacale, per evitare pretestuose contestazioni.

Ciò, infatti, assegna particolare credibilità ai risultati della misurazione, limitando qualsiasi contestazione circa la veridicità dei singoli dati presi in considerazione. La comunicazione dei dati da parte delle imprese costituisce, in realtà, l'unico modo per verificare effettivamente ed in concreto il peso che ciascuna organizzazione ha in azienda – e, di riflesso, a livello nazionale – e per verificare la veridicità delle dichiarazioni delle organizzazioni stesse circa il proprio dato associativo.

Infine, uno spunto di riflessione è costituito dall'annunciato carattere "interinale" della sentenza e dall'invito che la Corte ha rivolto al legislatore per l'individuazione di criteri che valorizzino la rappresentatività effettiva di ciascuna organizzazione sindacale **in azienda**, al fine di riconoscerle il diritto alla costituzione di RSA.

Tali circostanze invitano a riflettere se individuare nel Testo Unico un criterio che risponda a tale esigenza, che è poi quella che ha dato avvio al procedimento che ha portato alla pronuncia della Corte di cui stiamo parlando.

Vi invitiamo, infine, a voler gentilmente segnalare eventuali sviluppi che dovessero esserci sui territori in seguito alla sentenza in esame

S157-25 - Collegato Lavoro – Decreto per dilazione pagamento debiti contributivi fino a massimo 60 rate mensili

Pubblicato in GU il decreto del Ministero del Lavoro che, in attuazione dell'art. 23 della legge n. 203/2024, individua i casi in cui Inps e Inail possono concedere il pagamento rateale dei debiti contributivi fino a un massimo di 60 rate mensili

Nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2025 è stato pubblicato il decreto 24 ottobre 2025 del Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF, avente a oggetto la dilazione del pagamento dei debiti contributivi fino a un massimo di 60 rate mensili.

Il decreto è stato emanato in attuazione dell'art. 23 della legge n. 203/2024 (cd. Collegato Lavoro, vedasi nota allegata alla notizia S2-25 di ANCE FVG Informa n°1/2025), secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'Inps e l'Inail possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di 60 rate mensili, nei casi definiti con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il MEF, e secondo i requisiti, i criteri e le modalità, anche di pagamento, disciplinati, con proprio atto, dal consiglio di amministrazione di ciascuno dei predetti enti. Ai fini di cui sopra, l'art. 1 del decreto individua i seguenti casi:

a) dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria al pagamento di importi fino a 500.000 euro per un massimo di 36 rate mensili;

b) dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria al pagamento di importi da 500.001 euro per un massimo di 60 rate mensili.

È, inoltre, previsto che, in presenza di un piano di dilazione in corso, gli Istituti possono concedere una seconda dilazione.

L'art. 2 ribadisce e precisa che i requisiti, i criteri e le modalità, anche di accesso e di pagamento della dilazione, compresi quelli relativi alla seconda dilazione, sono determinati dal Consiglio di amministrazione dell'Inps e dal consiglio di amministrazione dell'Inail con proprio atto, fissando per l'adozione di quest'ultimo il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

Sono poi elencati gli elementi che tali atti dovranno individuare:

a) i requisiti per la concessione e per il mantenimento del pagamento dilazionato. Tali requisiti saranno tesi ad attestare la situazione di difficoltà economico-finanziaria e dovranno essere finalizzati ad assicurare la riscossione delle rate concesse, fermo restando il regolare versamento alle scadenze di legge degli adempimenti mensili e periodici;

b) le modalità di presentazione della domanda, esclusivamente in via telematica;

c) i criteri in base ai quali definire il numero di rate concedibili;

d) le modalità di effettuazione del pagamento delle rate concesse, per comprovare la solvibilità del debitore;

e) i casi di revoca del provvedimento di concessione della dilazione.

L'art. 3 del decreto prevede che quanto definito negli atti che saranno deliberati dal Consiglio di amministrazione rispettivamente dell'Inps e dell'Inail sarà applicato alle domande di rateazione che saranno presentate a partire dal 30° giorno successivo all'adozione dei rispettivi atti.

Inoltre, lo stesso art. 3 stabilisce che le domande di rateazione presentate, a partire dal 12 gennaio 2025 (data di entrata in vigore della citata legge n. 203/2024), ai sensi della norma introdotta dalla legge stessa, potranno essere oggetto, su istanza del debitore presentata entro il termine di cui sopra, di rideterminazione del numero delle rate concesse, nel rispetto delle condizioni fissate nei suddetti atti.

S158-25 - Immigrazione – Legge n. 179/2025 di conversione del Decreto Legge n. 146/2025

Pubblicata nella GU n. 279/2025 la Legge n. 179/2025 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge n. 146/2025 sui flussi di ingresso dei lavoratori stranieri, che apporta innovazioni al Testo Unico dell'immigrazione

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia per informare che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 279/2025, è stata pubblicata la Legge n. 179/2025 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 146/2025, recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio” (vedasi notizia S131-25 di ANCE FVG Informa n°39/2025).

Si richiamano di seguito le principali novità di interesse introdotte, in sede di conversione del provvedimento, al Testo Unico dell'immigrazione (TUI).

Con innovazioni all' art. 22 sono previste:

- la modifica, rispettivamente, del comma 5- quinquies e del comma 6, del TUI, che porta da 7 a 15 giorni il termine dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso, per la conferma di richiesta del nulla osta da parte del datore di lavoro, e da 8 a 15 giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno;
- la modifica del nuovo comma 2 –bis. 1 in base al quale l'Ispettorato Nazionale del Lavoro può effettuare, anche in via anticipata, le verifiche di competenza sui moduli di domanda precompilati, resi disponibili dal Ministero dell'interno, ai fini dell'eventuale esclusione dei datori di lavoro o delle organizzazioni dei datori di lavoro dalla procedura informatica di presentazione della domanda nei giorni indicati dai DPCM inerenti i flussi di ingresso;
- la modifica del nuovo comma 2-bis.2, la quale stabilisce che il limite di tre richieste di nulla osta al lavoro subordinato, per ciascuna delle annualità di cui ai DPCM sui flussi per i datori di lavoro privati, non si applica alle richieste presentate tramite non solo le organizzazioni di categoria dei datori di lavoro e i soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 12/79, ma anche tramite le agenzie di somministrazione di lavoro iscritte nell'albo delle agenzie per il lavoro.

Con riguardo all' art. 23, inerente i lavoratori formati all'estero, viene modificato il comma 2- bis , ovvero:

- la domanda di visto di ingresso non deve più essere corredata della conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro;
- il Ministero del lavoro comunica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, le generalità dei datori di lavoro, ove conosciute, oltre alle generalità dei partecipanti, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per consentire l'espletamento dei controlli;
- il Ministero del lavoro comunica, al termine dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le generalità dei datori di lavoro interessati all'assunzione dei partecipanti ai corsi, ove conosciute;
- il termine per il lavoratore per la domanda del visto d'ingresso viene esteso, in via

sperimentale fino al 31 dicembre 2027, da 6 a 12 mesi dalla conclusione del corso.

Con introduzione all' articolo 24- *bis* del comma 2 – bis, è inoltre previsto che la conferma del nulla osta di cui all'articolo 22, comma 5- *quiquies* , e la trasmissione dei documenti di cui al medesimo articolo 22, comma 6, possono essere eseguite dal datore di lavoro direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati o autorizzati, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 12/1979, o delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai quali il datore di lavoro conferisce mandato o aderisce.

F78-25 - Prima casa e credito d'imposta per il riacquisto: i termini per non perdere i benefici

Il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa spetta se si acquista una nuova abitazione entro determinati termini dalla vendita della precedente. Se si vende prima di acquistare, il nuovo acquisto deve avvenire entro 1 anno. Se invece si acquista prima e si vende poi l'ex prima casa, il termine si estende a 2 anni, permettendo di conservare il credito d'imposta. L'Agenzia delle Entrate conferma che l'estensione vale solo in quest'ultimo caso

L'estensione da uno a due anni per procedere alla vendita della "prima casa", conservando il credito d'imposta per il riacquisto, opera solo se l'alienazione è successiva al nuovo acquisto. Diversamente, resta il termine di un anno se la vendita dell'ex prima casa precede il nuovo acquisto agevolato. È questo il principio affermato con la Risposta n. 297 del 26 novembre 2025, con cui l'Agenzia delle Entrate scioglie (negativamente) un dubbio interpretativo sorto in relazione alla possibilità di applicare il termine esteso anche al credito d'imposta per il riacquisto della "prima casa".

Si tratta del credito d'imposta (articolo 7 della L. n. 448/1998) riconosciuto al contribuente che acquisisce una nuova abitazione, non di lusso, entro un anno dalla vendita di un immobile acquistato in precedenza usufruendo dell'agevolazione "prima casa", in misura pari all'imposta di registro o all'Iva pagata per il primo acquisto agevolato.

Con la circolare n. 12/E dell'8 aprile 2016, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, parallelamente alle modifiche che avevano interessato la normativa in materia di "prima casa", il credito d'imposta spetta anche quando il contribuente acquista la nuova abitazione prima della vendita dell'immobile già posseduto.

Ciò premesso, si ricorda che l'art. 1, comma 116, della legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha ampliato, da 1 a 2 anni il termine per rivendere la prima casa già posseduta, a favore dei contribuenti che hanno acquistato una nuova abitazione fruendo dei benefici prima casa, senza prima cedere quella già acquistata con le medesime agevolazioni. Ora, già con una recente risposta (n. 197/2025) l'Agenzia delle Entrate si era espressa circa l'estensione di tale "nuovo" termine, chiarendo come lo stesso trovi applicazione e abbia valenza anche ai fini del credito d'imposta per il riacquisto (art. 7 della L. 448/98).

Tuttavia, l'interpello in oggetto pone un freno a tale estensione e crea una distinzione in relazione al termine applicabile ai fini della maturazione del credito d'imposta. Distinzione che viene determinata dal momento in cui il contribuente procede alla vendita dell'ex prima casa.

In sostanza:

– se il contribuente procede alla vendita dell'ex prima casa prima di acquistare la nuova, ai fini della maturazione del credito d'imposta, il riacquisto deve avvenire entro il minor termine di 1 anno dall'alienazione. In questo caso, pertanto, il contribuente dovrà vendere la prima casa già posseduta e, entro massimo 1 anno, acquistare una nuova abitazione fruendo dei benefici prima casa e del credito d'imposta;

– se il contribuente procede alla vendita dell'ex prima casa dopo aver acquistato la nuova prima casa, ai fini della maturazione del credito d'imposta, la vendita deve avvenire entro il maggior termine di 2 anni dall'acquisto. In tale ipotesi, quindi, il contribuente potrà

acquistare una nuova abitazione fruendo dei benefici prima casa e del credito d'imposta, a condizione di rivendere la prima casa già posseduta entro 2 anni dal nuovo acquisto.

Nel motivare tale disallineamento, l'Agenzia delle Entrate ricorda che, come previsto dall'art.7 della L. n. 448/1998, il credito d'imposta è riconosciuto al contribuente che acquisisce una nuova abitazione non di lusso entro un anno dalla vendita di un immobile acquistato in precedenza usufruendo dell'agevolazione "prima casa".

La stessa Agenzia delle Entrate, tuttavia, ha ammesso ormai da tempo l'applicazione del credito d'imposta anche nel caso in cui il contribuente proceda al nuovo acquisto con l'agevolazione "prima casa" prima di vendere l'abitazione agevolata già in suo possesso. Ciò per la stretta connessione tra le due agevolazioni. E proprio tale connessione ha portato le Entrate a riconoscere che l'ampliamento del termine per la rivendita (da uno a due anni) valga anche ai fini del credito d'imposta quando il nuovo acquisto sia anteriore alla rivendita dell'ex prima casa.

La stessa estensione interpretativa non viene, invece, concessa nell'ipotesi inversa, quando si procede alla vendita della ex prima casa e successivamente si acquista la nuova. Ciò in quanto, a detta dell'amministrazione finanziaria, la modifica normativa ha esteso il termine solo in relazione alla rivendita postuma.

E considerato che le norme di natura agevolativa non sono suscettibili di interpretazione estensiva, non è possibile estendere il termine anche all'ipotesi di riacquisto della prima casa espressamente contemplata dall'art. 7 L. 448/1998, ovvero di rivendita seguita dal nuovo acquisto

Risposta n. 297/2025

OGGETTO: Agevolazione "prima casa"– modifica normativa termine rivendita abitazione agevolata, ex comma 4–bis, Nota II–bis, articolo 1, Tariffa I, TUR, inapplicabile al riacquisto abitazione agevolata, ex articolo 7, legge 23 dicembre 1998, n. 448, al fine del credito d'imposta

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'*Istante* rappresenta che, nel 2014, ha acquistato una unità immobiliare ad uso abitativo, fruendo delle agevolazioni "*prima casa*", ai sensi della Nota II-*bis* all'articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, successivamente alienata nel novembre 2024.

L'*Istante* intende «*procedere all'acquisto di una nuova abitazione da destinare a "prima casa" avvalendosi nuovamente dell'agevolazione nonché del credito d'imposta ex art.7 della l. 448/1998, entro due anni dalla predetta alienazione*».

Al riguardo, l'Istante chiede di conoscere se *«alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 116, l. 207/2024 e dei chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate con risposta n. 197/2025, il termine entro cui effettuare il riacquisto agevolato ai fini del credito d'imposta di cui all'art. 7 l. 448/1998, nell'ipotesi in cui la vendita dell'immobile preceda il nuovo acquisto, debba ritenersi esteso da uno a due anni»*.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene che il termine biennale debba trovare applicazione anche nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 7 della citata legge n. 448 del 1998. Ciò, a suo parere, per le seguenti ragioni: *«1. Ratio legis condivisa. Le modifiche del 2016 e del 2024 mirano ad agevolare la sostituzione della "prima casa" riducendo i vincoli temporali; la risposta AE 197/2025 estende espressamente il termine a due anni quando l'acquisto precede la vendita.*

2. Parità di trattamento (art. 3 Cost.). Diversamente si creerebbe una disparità irragionevole fra contribuenti che acquistano prima di vendere (beneficio entro due anni) e quelli che vendono prima di acquistare (beneficio entro un anno).

3. Neutralità per l'erario. Il credito d'imposta resta comunque limitato all'imposta pagata su primo acquisto e trova capienza nell'imposta dovuta sul nuovo acquisto.

4. Orientamenti di prassi. Già la circ. 12/E/2016 ammetteva il credito in caso di acquisto precedente alla vendita, valorizzando l'identità di ratio. La medesima ratio impone un'estensione simmetrica del termine».

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Si premette che il presente parere esclude ogni valutazione in merito alla sussistenza in capo all'*Istante* dei requisiti previsti dalla disciplina agevolativa cd. "*prima casa*", per fruire del beneficio in esame, rimanendo al riguardo impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

L'agevolazione cd. "*prima casa*" è disciplinata dalla Nota II-*bis* posta in calce all'articolo 1, comma 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n.131 (di seguito "*TUR*").

Tale articolo prevede l'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota nella misura ridotta del 2 per cento per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione di categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9 e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, al ricorrere delle seguenti condizioni:

«a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza [...];

b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;

c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo [...].».

Il comma 4-*bis* della citata Nota II-*bis*, come modificato dall'articolo 1, comma 116, legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), prevede inoltre che *«l'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro due anni dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4»*.

Tale norma consente al contribuente di fruire delle agevolazioni "prima casa" in relazione all'acquisto di un nuovo immobile, ancorché risulti già titolare di altra abitazione, acquistata con l'agevolazione in esame, a condizione che lo stesso si impegni ad alienare l'immobile pre-posseduto entro due anni dal nuovo acquisto agevolato.

Dunque, per effetto della recente modifica normativa, il termine per rivendere l'abitazione pre-posseduta è stato elevato da uno a due anni, *«al fine di incentivare il mercato immobiliare e agevolare il cambio della prima casa di abitazione»* (cfr. articolo 1, comma 116 legge n. 207 del 2024 citata).

Come chiarito con la risposta n. 127 del 5 maggio 2025, il nuovo termine per l'alienazione dell'immobile agevolato pre-posseduto è applicabile anche per gli acquisti per i quali al 31 dicembre 2024 sia ancora pendente il termine di un anno per procedere alla suddetta alienazione.

Quanto al diritto al credito d'imposta, si rammenta che lo stesso è disciplinato dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che stabilisce al comma 1:

«Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso [...]».

La citata norma prevede, dunque, l'attribuzione di un credito di imposta per l'acquisto di un'altra casa di abitazione con l'agevolazione in esame, entro il termine di un anno dall'alienazione del precedente immobile acquistato con la medesima agevolazione.

A seguito dell'introduzione del citato comma 4-bis nella Nota II-bis, ad opera dell'articolo 1, comma 55, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la circolare 8 aprile 2016, n. 12/E ha chiarito che *«alla luce delle modifiche che hanno interessato la normativa in materia di "prima casa" deve ritenersi che il credito di imposta di cui al citato art. 7 spetti al contribuente anche nell'ipotesi in cui proceda all'acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell'immobile preposseduto».*

Con la risposta n. 197 del 30 luglio 2025, è stato precisato che il maggior termine di due anni per la rivendita dell'abitazione agevolata pre-posseduta non pregiudica il

diritto al credito d'imposta per il nuovo acquisto, a condizione che l'immobile agevolato pre-posseduto venga alienato entro il termine di due anni dal suddetto nuovo acquisto.

Inoltre, in relazione all'estensione del termine di due anni, previsto dal comma 4-*bis* della citata Nota II-*bis*, alla diversa ipotesi disciplinata dall'articolo 7 della citata legge n. 448 del 1998, relativa all'alienazione e successivo riacquisto entro un anno di un'abitazione agevolata, la suddetta risposta chiarisce che *«La modifica normativa introdotta dalla legge di bilancio 2025 non riguarda la formulazione dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede l'attribuzione di un credito d'imposta per l'acquisizione di un'altra casa di abitazione, con le agevolazioni in esame, entro il termine di un anno dall'alienazione della precedente "prima casa"»*.

Considerato, dunque, che la modifica normativa in questione ha innovato il termine per la rivendita postuma di cui al comma 4-*bis*, della Nota II-*bis*, non si ritiene possibile estendere il suddetto termine anche per il riacquisto della "prima casa" ex articolo 7 della legge n. 448 del 1998 citata.

Ai sensi dell'articolo 14 delle "Disposizioni sulla legge in generale" del Codice civile, infatti, *«Le leggi [...] che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati»*. Pertanto, la natura agevolativa rivestita dalla disciplina della "prima casa" non consente un'applicazione analogica, né una interpretazione estensiva, della stessa.

Si rammenta, infatti, che le norme che prevedono agevolazioni tributarie sono di stretta interpretazione. Come affermato dalla Corte di cassazione, *«le norme fiscali di agevolazione sono norme di "stretta interpretazione", nel senso che non sono in alcun modo applicabili a casi e situazioni non riconducibili al relativo significato*

letterale» (cfr. ex multis Cassazione 16 luglio 2020, n. 15249; Cassazione 3 giugno 2015, n. 11373).

Per le su esposte considerazioni, non si ritiene possibile una "*estensione simmetrica del termine*" (di due anni) previsto per la vendita postuma dell'abitazione agevolata pre-posseduta *ex* comma 4-bis, della Nota II-*bis*, alle ipotesi di riacquisto previste dall'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ai fini dell'attribuzione di un credito d'imposta.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

**IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)**

U95-25 - Legge per la semplificazione: le novità in edilizia

Autotutela da 12 a 6 mesi, silenzio-assenso per il permesso di costruire su immobili vincolati e semplificazioni per le staff-house: queste le novità contenute nella Legge per la semplificazione

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025, la Legge 2 dicembre 2025, n. 182 “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”, la quale introduce rilevanti novità finalizzate allo snellimento delle procedure amministrative in materia edilizia.

Semplificazione in materia di autotutela

Grazie all'intensa azione di sensibilizzazione dell'ANCE, viene modificato l'art. 21-nonies, comma 1, della legge 241/1990, riducendo da dodici a sei mesi il termine entro il quale la Pubblica Amministrazione può procedere all'annullamento d'ufficio di un provvedimento amministrativo illegittimo (articolo 1).

La modifica normativa risponde alla necessità di tutelare il legittimo affidamento dei privati e delle imprese, garantendo che il potere di autotutela venga esercitato entro un arco temporale ragionevole.

La riduzione del termine a sei mesi rappresenta infatti un tassello fondamentale per garantire certezza del diritto e stabilità normativa, condizioni imprescindibili per favorire gli investimenti.

Semplificazione in materia di permesso di costruire immobili vincolati

Un'ulteriore novità di rilievo riguarda l'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso anche al rilascio del permesso di costruire per interventi su immobili vincolati (articolo 40).

La misura è finalizzata ad estendere l'applicazione del silenzio-assenso al procedimento per il rilascio del permesso di costruire per interventi su immobili vincolati qualora la domanda di permesso sia già corredata dalle autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, prescritti dalla legge e acquisiti relativamente al medesimo intervento dal soggetto interessato prima della presentazione dell'istanza stessa al Comune.

L'art. 20, comma 8, del Dpr 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), nella formulazione precedente, disponeva che in presenza di immobili soggetti a vincoli idrogeologici, ambientali (es. di parco), paesaggistici o culturali (es. storico-artistici, archeologici), il silenzio assenso non operava e trovavano applicazione le norme sulla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della Legge 241/1990.

In sostanza tutte le volte che un intervento riguardasse edifici vincolati o ubicati in aree vincolate, lo Sportello unico dell'edilizia (o, laddove non costituito, l'ufficio tecnico comunale) doveva procedere attraverso l'indizione di una conferenza di servizi per acquisire le relative autorizzazioni e non trovavamo applicazione le regole procedurali ordinarie per il rilascio del permesso di costruire, compreso il silenzio assenso, previste dall'art. 20 del Dpr 380/2001.

Tale circostanza rappresentava un inutile aggravio a carico del soggetto che presentava la domanda – il quale già al momento dell'istanza ha presentato gli atti necessari – con inevitabili ripercussioni sui tempi per la conclusione del procedimento.

Sul punto, era intervenuta anche la giurisprudenza affermando che, qualora la domanda di permesso di costruire attenesse ad immobili vincolati e fosse corredata da tutti i documenti prescritti dalla legge (nel caso in esame l'autorizzazione paesaggistica), non occorresse acquisire alcun ulteriore atto di assenso di altre amministrazioni ed, anzi, l'indizione di una conferenza di servizi, in tale contesto, non solo non avrebbe avuto alcuna utilità, ma avrebbe determinato un ingiustificato aggravamento del procedimento, in evidente contrasto con la finalità di semplificazione propria degli istituti e degli strumenti previsti dal legislatore, quali il silenzio-assenso e la conferenza di servizi (Tar Toscana, sez. III, 24 gennaio 2023, n. 72). Così come, il Consiglio di Stato con sentenza della Sezione IV n. 9969 del 21/11/2023 che aveva chiarito che “ il diniego di attestazione (del decorso dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 20, comma 8 del Dpr 380/2001) emesso dal Comune sull'assunto della assoluta inconfigurabilità del silenzio assenso per il solo fatto della pertinenza dell'intervento ad area soggetta a vincolo rappresenta, come già rilevato dal T.a.r. per la Toscana, una errata applicazione del comma 8 dell'art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001 ed una illegittima limitazione dell'operatività dell'istituto del silenzio-assenso che producono l'effetto abnorme di frustrare le finalità di semplificazione e di accelerazione dell'agire amministrativo alla base della stessa disposizione normativa citata, nonché le esigenze di certezza delle situazioni giuridiche all'origine delle più recenti modifiche apportate ad essa ed alla legge n. 241 del 1990 .” In sostanza, secondo i giudici amministrativi, se il privato avesse allegato l'autorizzazione paesaggistica o culturale o il nulla osta dell'ente parco alla domanda di permesso di costruire, avrebbe trovato applicazione il silenzio assenso.

Pertanto, la modifica normativa interviene sull'articolo 20, comma 8 del Dpr 380/2001, consentendo l'applicazione del silenzio-assenso al procedimento per il rilascio del permesso di costruire anche per interventi su immobili vincolati nel caso in cui l'istanza sia già corredata da autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, relativamente al medesimo intervento come rilasciati dalle autorità preposte alla cura di tali interessi.

Semplificazione per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo

La legge introduce, inoltre, misure di semplificazione specifiche per il comparto turistico-ricettivo, con l'obiettivo di facilitare la realizzazione di alloggi destinati ai lavoratori del settore (c.d. staff-house).

A tal fine, l'art. 12 prevede che gli interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia, nonché quelli di demolizione e ricostruzione iniziati entro il 31 dicembre 2026, possono essere realizzati tramite SCIA e prevedere un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente, in applicazione dell'articolo 10, comma 7-ter del DL 76/2020, come convertito.

La norma specifica che:

- sussiste un vincolo decennale di destinazione d'uso per tali finalità;
- al mutamento di destinazione d'uso di tali edifici si applica la disciplina dell'art.23-ter Dpr 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) per le singole unità immobiliari;
- i soggetti beneficiari dovranno stipulare apposite convenzioni con enti o gestori di parcheggi, adeguate alla nuova destinazione d'uso e al numero potenziale degli alloggiati, al fine di mitigare l'incremento del carico urbanistico.

Si evidenzia che tale novità si inserisce nel quadro dell'art. 14 del DL 95/2025 come convertito, il quale prevede l'erogazione di contributi per la creazione, la riqualificazione e l'ammodernamento di alloggi per i lavoratori del settore turistico.

LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. (25G00190)

(GU n.281 del 3-12-2025)

Vigente al: 18-12-2025

Titolo I

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

Capo I

Misure di semplificazione per le imprese

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Semplificazioni in materia di autotutela

1. All'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1 e al comma 2-bis, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

Art. 2

Misure di semplificazione in materia di interscambio di pallet

1. Al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 17-bis e' sostituito dal seguente:

«Art. 17-bis (Istituzione del sistema di interscambio di pallet. Finalita', ambito di applicazione e definizioni). - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-ter si applicano ai pallet standardizzati interscambiabili utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto nell'ambito del territorio nazionale delle merci, riconoscibili e identificabili in quanto contraddistinti da marchi registrati come marchi collettivi o di certificazione. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le tipologie di pallet non interscambiabili, la cui proprietà in capo a un determinato soggetto giuridico sia inequivocabilmente indicata sul prodotto come specifica di capitolato tecnico di produzione. Le medesime disposizioni non si applicano agli scambi commerciali con destinazione o provenienza al di fuori del territorio nazionale.

2. Ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di pallet si adottano le seguenti definizioni:

a) pallet (UNI EN ISO 445:2013 e successivi aggiornamenti):

compatibile con la movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate apparecchiature di movimentazione, utilizzata come supporto per l'assemblaggio, il carico, l'immagazzinamento, la movimentazione, l'accatastamento, il trasporto o l'esposizione di merci e di carichi. Essa puo' essere costruita con una struttura superiore o dotata di tale struttura;

b) pallet riutilizzabile (UNI EN ISO 445:2013 e successivi aggiornamenti): pallet destinato ad essere utilizzato per piu' cicli di utilizzo;

c) pallet standardizzato: comprende una serie di tipologie di pallet dotati di capitolati tecnici di produzione e riparazione, utilizzati per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde alla necessita' di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi pallet;

d) pallet interscambiabile: pallet standardizzato riutilizzabile e non ceduto a titolo di vendita ne' a titolo gratuito al destinatario della merce, che e' scambiato con un altro pallet della stessa tipologia (riferimento: UNI EN ISO 445:2013, item 9, n. d'ordine 9.4 e successivi aggiornamenti);

e) Sistemi-pallet: le organizzazioni nazionali, europee o internazionali di riferimento per i pallet interscambiabili, di cui definiscono le caratteristiche tecniche di produzione e riparazione. Essi devono avere i seguenti requisiti:

1) essere titolari o gestori di marchi registrati, collettivi o di certificazione, riconoscibili e identificabili (EPAL, EUR-UIC e altri);

2) avere capitolati e regolamenti tecnici di produzione e riparazione che costituiscono documenti di riferimento nel sistema di interscambio;

3) avere sistemi ispettivi permanenti di verifica e di controllo qualita' da parte di enti terzi indipendenti di certificazione, da effettuare presso i licenziatari produttori e riparatori autorizzati all'uso del marchio;

4) pubblicare nei propri siti internet ufficiali i documenti tecnici di riferimento, con le caratteristiche di qualita' e l'eventuale classificazione dei pallet;

5) adottare una metodologia di calcolo del valore medio di mercato del pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC e altri), darne attuazione effettuando il calcolo e pubblicare il valore ottenuto nel proprio sito internet ufficiale;

f) tipologia di pallet: identifica i marchi registrati del Sistema-pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC e altri);

g) stato di conservazione del pallet: stabilisce il grado di usura del pallet;

h) conformita' tecnica del pallet: stabilisce il rispetto delle caratteristiche tecniche del pallet al capitolato di produzione o di riparazione di riferimento»;

b) l'articolo 17-ter e' sostituito dal seguente:

«Art. 17-ter (Disciplina del sistema di interscambio di pallet). - 1. Fermi restando la disciplina in materia di imballaggi di cui al titolo II della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e quanto previsto dall'articolo 11-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, i soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatte salve la compravendita e la cessione a titolo gratuito espressamente indicate nei documenti di trasporto o commerciali, i pallet sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente, o al diverso soggetto da questi indicato, nel luogo in cui e' avvenuta la consegna o in altro luogo concordato tra le parti e comunque ad una distanza ragionevole, cosi' come definita nelle linee guida di cui al comma 13 del presente articolo, di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti. La tipologia, la quantita' e, a discrezione del proprietario dei pallet, la qualita' dei pallet interscambiabili sono indicate nei relativi documenti di trasporto del mittente e non sono modificabili dai soggetti riceventi.

2. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo di cui al

comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, anche se questi si avvalgono di soggetti terzi e indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformita' tecnica degli stessi.

3. In caso di impossibilita' a provvedere all'immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione e' tenuto all'emissione contestuale di un buono pallet, digitale o cartaceo, che puo' essere ceduto a terzi senza vincoli di forma. Su richiesta del soggetto obbligato alla restituzione, per motivate ragioni organizzative e dimensionali definite nelle linee guida di cui al comma 13, il proprietario dei pallet predispone un buono pallet cartaceo parzialmente precompilato, da allegare ai documenti di trasporto, che il soggetto obbligato alla restituzione completa e sottoscrive contestualmente alla consegna dei pallet e restituisce in copia originale al proprietario o committente. Decorso ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, resta valido solo il buono pallet in formato digitale. Il buono pallet deve essere debitamente sottoscritto dal soggetto obbligato alla restituzione dei pallet o dal soggetto terzo di cui si avvale quest'ultimo e deve contenere: data di emissione, numero progressivo, denominazione e dati identificativi del soggetto obbligato alla restituzione, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o, in mancanza, altro indirizzo di posta elettronica, i dati identificativi del beneficiario del buono, nonche' l'indicazione di tipologia, quantita' e, ove applicabile, qualita' dei pallet da restituire. Il buono pallet conferisce al possessore dello stesso il diritto alla restituzione dei pallet indicati nel titolo medesimo ai sensi dell'articolo 1996 del codice civile, oltre a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo. La mancata indicazione sul buono pallet di anche uno solo dei suddetti requisiti informativi previsti come necessari comporta il diritto, per il possessore del buono pallet medesimo, di richiedere immediatamente al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti.

4. La mancata riconsegna di uno o piu' pallet entro sei mesi dalla data di emissione del buono pallet, secondo quanto previsto dal comma 3, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, del pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. E' fatto obbligo al possessore del buono pallet di restituirlo all'emittente, al momento della restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo, determinato ai sensi del comma 9.

5. Il possessore del buono pallet che non pone in essere, entro sei mesi dalla data di emissione del buono pallet, almeno una richiesta di recupero dei pallet, trasmessa, con adeguato preavviso, all'indirizzo di posta elettronica fornito nel buono pallet dal soggetto obbligato alla restituzione, non puo' richiedere il pagamento previsto dal comma 4 dopo la scadenza del sesto mese dall'emissione del buono pallet. In tal caso, il possessore del buono pallet procede ad una richiesta di recupero dei pallet nei confronti del soggetto obbligato alla restituzione, il quale deve rendersi disponibile entro i trenta giorni successivi alla richiesta stessa. Nel caso in cui la restituzione non avvenga entro tale ultimo termine, il soggetto obbligato alla restituzione e' tenuto al pagamento in conformita' al comma 4.

6. In caso di mancata riconsegna di uno o piu' pallet e mancata emissione del buono pallet, il soggetto obbligato alla restituzione e' tenuto al pagamento immediato di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet parametrato al momento della consegna dello stesso al destinatario, determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti.

7. Avuto riguardo alle indicazioni contenute sui documenti di trasporto in merito alla tipologia dei pallet utilizzati, i soggetti coinvolti nell'interscambio di pallet sono tenuti a far riferimento a capitoli, regolamenti tecnici e classificazioni tecnico-qualitative dei marchi registrati EPAL, EUR-UIC e altri nelle versioni in vigore, disponibili nei siti internet istituzionali dei Sistemi-pallet.

8. Ogni patto contrario alle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-bis e' nullo.

9. Ciascun Sistema-pallet determina la metodologia e la relativa applicazione per calcolare il valore medio di mercato del pallet relativo al proprio Sistema-pallet. I Sistemi-pallet pubblicano nel proprio sito internet il valore calcolato entro il quindicesimo giorno dei mesi di gennaio, maggio e settembre. In caso di omessa pubblicazione entro le scadenze indicate al secondo periodo, si applica l'ultimo valore pubblicato.

10. I Sistemi-pallet, ciascuno per il proprio ambito di appartenenza, esercitano l'attivita' di monitoraggio e controllo del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet e informano le autorità competenti circa possibili violazioni.

11. I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono segnalare eventuali violazioni ai Sistemi-pallet e alle autorità competenti.

12. Quanto previsto dal presente articolo non si applica ai Sistemi-pallet che non provvedono ad aggiornare, entro i dodici mesi successivi all'ultimo dato pubblicato nel proprio sito internet, il valore medio di mercato dei pallet di riferimento.

13. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative coinvolte nel sistema di interscambio dei pallet, d'intesa con i Sistemi-pallet, redigono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, linee guida operative, alle quali e' data adeguata pubblicita' e che sono trasmesse al Ministero delle imprese e del made in Italy»;

c) l'articolo 17-quater e' abrogato.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3

Misure di semplificazione normativa in materia di apparecchi di accensione

1. All'articolo 3, settimo comma, del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376, i primi due periodi sono soppressi.

Art. 4

Misure di semplificazione in materia di immigrazione

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5-bis, comma 1, lettera a), le parole: «dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto del Ministro per la sanita' 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera b), del presente testo unico per le ipotesi ivi richiamate»;

b) all'articolo 22:

1) al comma 2, lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «. Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato dai dormitori stabili del cantiere e' ammessa la presentazione di un'autocertificazione del datore di lavoro che attesti i requisiti di cui all'allegato XIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato da una struttura alberghiera o struttura ricettiva comunque denominata, ai fini dell'idoneita' dell'alloggio e' sufficiente l'indicazione della struttura ospitante, ferme restando le eventuali responsabilita' a carico della medesima struttura in caso di mancata osservanza della normativa di settore»;

2) dopo il comma 5-quater e' inserito il seguente:

«5-quater.1. Il termine massimo per il rilascio del nulla osta di cui al comma 5 e' ridotto a trenta giorni per l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato degli stranieri che partecipano ai

programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, di cui all'articolo 23».

Art. 5

Misure di semplificazione in materia di sistemi di responsabilit  estesa del produttore

1. All'articolo 185-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «punto vendita» sono aggiunte le seguenti: «, nelle aree di pertinenza o in altri luoghi di raggruppamento nella diretta disponibilit  dei distributori stessi o messi loro a disposizione dai sistemi di gestione dei produttori».

Art. 6

Semplificazioni per lo sviluppo di sistemi di agricoltura di precisione

1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, e' inserito il seguente:

«Art. 13-bis (Irrorazione aerea con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto). - 1. L'irrorazione aerea con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto UAS (Unmanned Aircraft System), di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, e' consentita, in deroga alle norme vigenti e in via sperimentale, per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su terreni qualificati agricoli dai vigenti strumenti urbanistici, se svolta nei limiti e con le modalit  di cui al presente articolo.

2. L'irrorazione di cui al comma 1 e' effettuata:

a) con modalit  tali da garantire il rispetto dei principi generali previsti dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 6;

b) da un utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari in possesso di specifiche competenze e adeguatamente formato conformemente a quanto disposto dal decreto di cui al comma 3;

c) nel rispetto della disciplina sull'impiego dello spazio aereo attraverso i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranit  alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della salute e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate l'individuazione della tipologia di terreni agricoli e di colture o degli organismi nocivi che richiedono l'effettuazione dell'intervento, la tipologia di prodotti utilizzabili, nonch  le modalit  di attuazione del presente articolo al fine di assicurare il minimo impatto sull'ambiente e prevenire danni alla salute umana e animale.

4. L'effettuazione dell'irrorazione o di cicli di irrorazioni ai sensi del presente articolo e' preceduta dall'inoltro al competente servizio fitosanitario regionale di una segnalazione certificata di inizio attivit  (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che riporta la cadenza temporale dell'intervento, che puo' coincidere con l'intero periodo sperimentale, corredata di una relazione agronomica asseverante il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. La SCIA puo' essere presentata anche per il tramite di soggetti di natura associativa ai quali gli utilizzatori aderiscono.

5. I servizi fitosanitari regionali competenti per territorio monitorano i risultati della sperimentazione e vigilano sul rispetto delle condizioni stabilite dalla relazione agronomica di cui al comma 4 e dal decreto di cui al comma 3.

6. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'irrorazione tramite sorvolo con UAS su parchi naturali e aree protette e' autorizzata dall'ente responsabile, il quale adotta specifiche linee guida previo parere

foreste.

7. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 7

Semplificazione in materia di aggiornamento degli operatori delle attività di autoriparazione

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Una volta frequentato con esito positivo il corso di cui al secondo periodo, le imprese inviano una comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

Art. 8

Semplificazioni in materia di canone patrimoniale di concessione

1. All'articolo 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera l) e' sostituita dalla seguente:

«l) le targhe nonche' le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede o il cantiere ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati».

Art. 9

Modifica all'articolo 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di proroga di rifinanziamenti a sostegno delle imprese

1. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «e al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024».

Capo II

Misure di semplificazione in materia di turismo

Art. 10

Misure di semplificazione della disciplina della professione di guida alpina

1. Alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, il comma 4 e' abrogato;
- b) all'articolo 4, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora l'aspirante guida, la guida alpina-maestro di alpinismo, l'accompagnatore di media montagna o la guida vulcanologica intenda iscriversi stabilmente in un albo professionale presso una regione o provincia autonoma diversa da quella in cui ha conseguito il relativo grado professionale o la relativa professione, in caso di non corrispondenza in termini di numero di ore e di materie, deve integrare la propria formazione con i contenuti previsti per il rispettivo grado professionale o per la rispettiva professione nella regione o provincia autonoma di trasferimento, in conformita' a quanto previsto all'articolo 25»;
- c) all'articolo 21:

1) al comma 2, le parole: «delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli» sono sostituite dalle seguenti: «dei ghiacciai e dei terreni»;

2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. Per esercitare l'attività su terreni innevati, gli accompagnatori di media montagna. eia' abilitati alla data di entrata

in vigore del presente comma, sono tenuti ad effettuare dei corsi in materia di nivologia, di valanghe e di accompagnamento di persone su terreni innevati».

Art. 11

Misure di semplificazione per l'istituzione di aree di parcheggio a servizio delle strutture alberghiere

1. All'articolo 20 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di concessione alle strutture alberghiere, in via temporanea, di porzioni di sedimi stradali pubblici a uso di parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli».

Art. 12

Misure di semplificazione per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo

1. All'articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Agli interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione iniziati entro il 31 dicembre 2026, da realizzare ai sensi del comma 1 da parte dei soggetti beneficiari di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per tali finalita' e' previsto un vincolo decennale di destinazione d'uso. Al mutamento di destinazione d'uso degli edifici, funzionale all'impiego di tali immobili per le finalita' previste dai commi da 1 a 4 del presente articolo, si applica la disciplina prevista dall'articolo 23-ter del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le singole unita' immobiliari. In ogni caso, i soggetti beneficiari di cui al comma 2 stipulano con enti o soggetti gestori di parcheggi apposite convenzioni, comunque idonee, tenuto conto della destinazione d'uso dell'immobile, quale risultante a seguito del mutamento, e del numero dei potenziali soggetti alloggiati nell'immobile, a mitigare l'incremento del carico urbanistico. Restano comunque ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 13

Semplificazione della disciplina dei servizi di trasporto pubblico di linea non soggetti a obblighi di servizio e non programmati

1. I servizi di trasporto pubblico di linea, da svolgere in ambito regionale o locale, non disciplinati dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, o non ricompresi nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, sono esercitati in regime di libera iniziativa privata e di libero accesso delle imprese al mercato.

2. L'esercizio dei servizi di cui al comma 1 e' subordinato al rilascio di un titolo abilitativo, che non determina diritti di esclusiva, da parte dell'amministrazione competente nel rispetto di quanto previsto dalle normative regionali vigenti in materia. Ai fini del rilascio del titolo abilitativo di cui al primo periodo, l'amministrazione competente verifica l'iscrizione delle imprese richiedenti al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada, nonche' la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 5 del decreto del

Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, in materia di sicurezza delle fermate e del percorso.

Capo III

Misure di semplificazione in materia di navigazione

Art. 14

Competenze di sicurezza e di polizia del comandante del porto

1. All'articolo 81 del codice della navigazione, il primo comma e' sostituito dal seguente:

«Il comandante del porto disciplina, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del presente codice (Navigazione marittima), la sicurezza della navigazione, degli accosti e degli ormeggi e provvede alla polizia del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze marittime, ferme restando le attribuzioni dell'Autorita' di pubblica sicurezza».

Art. 15

Esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco

1. All'articolo 172-bis del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Per i marittimi arruolati con il patto di cui all'articolo 327, secondo comma, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e nazionale, l'autorita' marittima competente per il porto di partenza o nel quale si svolge il servizio puo' autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo all'annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessita' di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi. Tale autorizzazione e' valida nell'ambito dei porti e delle rade nazionali oggetto dei servizi sopra indicati anche se ricompresi nella competenza di altre autorita' marittime»;

b) al comma 2, dopo le parole: «all'autorita' marittima» sono inserite le seguenti: «che ha rilasciato l'autorizzazione»;

c) al comma 4, le parole: «tramite telefax, all'autorita' marittima» sono sostituite dalle seguenti: «in formato digitale, all'autorita' marittima che ha rilasciato l'autorizzazione»;

d) al comma 5, dopo le parole: «di cui al presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «e comunica settimanalmente all'autorita' marittima che ha rilasciato l'autorizzazione l'orario di lavoro effettivamente compiuto dai marittimi di cui al comma 1».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 172-bis del codice della navigazione, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche al personale navigante addetto alla navigazione interna. L'autorizzazione all'esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco e' rilasciata dalla competente autorita' della navigazione interna, su istanza dell'armatore.

Art. 16

Forma del contratto

1. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 328:

1) il primo comma e' sostituito dal seguente:

«Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 331, il contratto di arruolamento del comandante della nave deve essere stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorita' marittima del porto dove si trova la nave o, se la nave e' all'estero, dall'autorita' consolare o dall'autorita' marittima del porto di iscrizione della nave o del

domicilio del comandante o dell'armatore. I contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo devono, a pena di nullità, essere stipulati per iscritto dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione. Il contratto è conservato fra i documenti di bordo»;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il contratto deve, a pena di nullità, essere annotato dall'autorità marittima o consolare sul ruolo di equipaggio o sulla licenza nei casi previsti dal primo periodo del primo comma e dal comandante della nave nei casi previsti dal secondo periodo del medesimo comma. Nei casi di cui al primo periodo del primo comma, quando la nave è all'estero e il contratto è stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell'armatore, l'annotazione è effettuata dall'autorità marittima o consolare nel primo porto di approdo in cui ha sede una di tali autorità»;

3) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma non si applicano nei casi previsti dall'articolo 330»;

b) l'articolo 329 è abrogato.

2. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « ; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione, tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo vengono stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della navigazione, fermo restando l'obbligo di procedere alle annotazioni ed alle convalide previste dall'articolo 357, comma 3, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 » sono soppresse.

Art. 17

Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l'armatore

1. All'articolo 331 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: «telegraficamente» è sostituita dalle seguenti: «in formato elettronico»;

b) al terzo comma, dopo le parole: «porto d'imbarco» sono inserite le seguenti: «, anche in formato digitale».

2. All'articolo 438, terzo comma, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le parole: «telegraficamente» e «telegrafica» sono soppresse.

Art. 18

Riordino della disciplina del servizio sanitario a bordo di navi mercantili nazionali

1. Al fine di riordinare e semplificare la disciplina del servizio sanitario reso a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di politiche del mare e con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti dei medici e degli infermieri che possono prestare assistenza sanitaria a bordo nonché i modi di selezione, le condizioni di imbarco, i compiti e i percorsi di formazione degli stessi.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto

l'Autorita' politica delegata in materia di politiche del mare, sono individuate le tipologie di nave che devono dotarsi di cabine per quarantena o isolamento, di locali di medicazione e di un ospedale di bordo e sono definite le caratteristiche strutturali e tecniche dei locali all'uopo adibiti.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il capo IV del regolamento sulla sanita' marittima, di cui al regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e' abrogato.

Art. 19

Disciplina dell'attivita' di consulente chimico di porto

1. Dopo l'articolo 116 del codice della navigazione e' inserito il seguente:

«Art. 116-bis (Consulente chimico di porto). - L'attivita' dei consulenti chimici di porto e' finalizzata alla sicurezza della navigazione, delle operazioni portuali e del porto nonche' alla tutela dell'incolumita' pubblica. Sono fatte salve le competenze e le attivita' attribuite alle professioni regolamentate di chimico e di ingegnere.

L'esercizio dell'attivita' di consulente chimico di porto e' consentito ai professionisti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

1) possesso di una laurea magistrale appartenente a una delle seguenti classi delle lauree magistrali: LM-54 Scienze chimiche, LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale o LM-22 Ingegneria chimica;

2) iscrizione all'albo professionale dei chimici e fisici, nella sezione A, settore chimica, o all'albo professionale degli ingegneri, nella sezione A, settore industriale;

3) compimento di un percorso di qualificazione tecnico-professionale la cui organizzazione e' affidata alla Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici e al Consiglio nazionale degli ingegneri, comprensivo di tirocinio pratico di un anno e superamento di una prova finale.

I consulenti chimici di porto sono iscritti in appositi registri tenuti dalle capitanerie di porto, che provvedono a tale adempimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Gli atti emessi dal consulente chimico di porto sono rilasciati all'autorita' marittima e, nei casi previsti, anche all'Autorita' di sistema portuale, al datore di lavoro e alla parte committente. Per l'esecuzione dei servizi di cui al presente articolo, il rilascio di giudizi, valutazioni, pareri, perizie in materia di chimica pura e applicata, nonche' certificazioni analitiche deve essere effettuato da un professionista chimico, iscritto all'albo dei chimici e dei fisici.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo definisce con uno o piu' decreti: le attivita' e i servizi svolti dal consulente chimico di porto, ivi inclusi quelli gia' previsti dalla legislazione vigente, le modalita' di svolgimento delle attivita' di cui al secondo comma, numero 3), le caratteristiche dei registri di cui al terzo comma e i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nei medesimi registri.

I professionisti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, risultino gia' iscritti in qualita' di consulente chimico di porto nei registri di cui all'articolo 68 sono iscritti di diritto nei registri di cui al terzo comma del presente articolo. Con le modalita' di cui al quinto comma sono indicate le modalita' di iscrizione nel registro di cui al terzo comma e di estinzione dei registri dei consulenti chimici di porto tenuti ai sensi dell'articolo 68.

Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al quinto comma e comunque non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono sospese le nuove iscrizioni ai registri di cui al terzo comma.

con il Ministero della salute, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al quinto comma, può, con proprio decreto, apportare ulteriori disposizioni correttive in materia di attività e servizi svolti dal consulente chimico di porto, volte a chiarire il contenuto delle predette disposizioni e a garantire il più efficace funzionamento».

Capo IV

Ulteriori misure di semplificazione

Art. 20

Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro

1. All'articolo 24-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «sul piano nazionale» sono inserite le seguenti: «, ovvero alle strutture territoriali ad esse annesse,»;

b) al comma 3, dopo le parole: «sul piano nazionale» sono inserite le seguenti: «, ovvero dalle strutture territoriali ad esse annesse,».

Art. 21

Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati

1. All'articolo 27-quater, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «trenta».

Art. 22

Comunicazione del dipendente in cassa integrazione guadagni all'INPS e al datore di lavoro dello svolgimento di altra attività lavorativa

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il lavoratore che fruisce del trattamento di integrazione salariale deve informare immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto il relativo intervento, di aver intrapreso un'attività lavorativa in relazione alla quale ha provveduto a fornire all'INPS la comunicazione di cui al comma 2».

Art. 23

Disposizioni in materia di lavoro occasionale in agricoltura

1. Al fine di limitare il fenomeno del lavoro irregolare in agricoltura consentendo alle imprese agricole di avvalersi di modalità semplificate per il reperimento di manodopera da impiegare, in particolare, nelle attività stagionali, all'articolo 1, comma 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «per il biennio 2023-2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 24

Modifiche alla disciplina del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

1. Al fine di permettere l'effettivo utilizzo del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al medesimo articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 398:

1) al primo periodo, le parole: «, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni incorporanti comunicano all'ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui al medesimo comma 396» sono soppresse;

2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni incorporanti trasmettono all'ACRI, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, le delibere d'impegno a effettuare le erogazioni di cui al comma 396, in uno o piu' degli anni suindicati, unitamente al progetto di fusione e all'atto pubblico di fusione»;

3) al secondo periodo, le parole: «Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «Nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 400» e le parole: «in ordine cronologico di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «secondo l'ordine temporale di stipula dell'atto pubblico di fusione»;

4) al terzo periodo, le parole: «secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno» sono sostituite dalle seguenti: «secondo l'ordine previsto dall'elenco delle fondazioni incorporanti trasmesso dall'ACRI», le parole: «con provvedimento del direttore della medesima Agenzia,» sono soppresse e dopo le parole: «credito d'imposta riconosciuto» sono inserite le seguenti: «per ognuno degli anni indicati nelle delibere d'impegno annualmente»;

5) al quarto periodo, le parole: «Entro i sessanta giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «Successivamente all'assunzione delle delibere d'impegno e comunque entro i sessanta giorni successivi»;

6) al quinto periodo, le parole: «i versamenti» sono sostituite dalle seguenti: «le erogazioni»;

7) al sesto periodo, le parole: «al versamento» sono sostituite dalle seguenti: «all'erogazione»;

b) al comma 399:

1) il primo periodo e' soppresso;

2) al secondo periodo, le parole: «a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso e' stato riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui l'ACRI ha trasmesso all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni».

Art. 25

Misure di semplificazione in materia di spedizioni di prodotti numismatici

1. Gli articoli 83 e 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, non si applicano alle spedizioni di prodotti numismatici entro il limite massimo di 150 euro di valore nominale.

Art. 26

Semplificazioni in materia di trasporto di animali

1. All'articolo 56 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

«4-bis. I rimorchi di cui al comma 2, lettera b), possono essere utilizzati, se allestiti permanentemente con speciali attrezzature, fermi i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62,

territorialmente competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto, e ai sensi dell'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008, sulla medesima materia, anche per il trasporto di animali vivi».

Art. 27

Modifica all'articolo 44 del codice delle comunicazioni elettroniche, per la semplificazione della pubblicazione dell'istanza di autorizzazione per le nuove infrastrutture di comunicazione

1. All'articolo 44, comma 5, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «a pubblicizzare l'istanza» sono inserite le seguenti: «anche sul portale web dedicato»;

b) dopo le parole: «caratteristici dell'impianto» sono inserite le seguenti: «; tale pubblicizzazione non rileva ai fini della formazione del silenzio assenso e la mancata pubblicizzazione dell'istanza non e' motivo di annullabilita' del titolo autorizzativo espresso o tacito ottenuto ai sensi del presente articolo. Resta ferma la responsabilita' del funzionario ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241».

Art. 28

Misure di semplificazione in materia ambientale

1. All'articolo 243, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «e in esercizio in loco» sono soppresse.

2. Al punto 6 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

«a) fabbricazione e trattamento di prodotti la cui composizione e' costituita almeno per il 50 per cento da elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate a base di elastomeri».

Art. 29

Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di accesso alle informazioni sulla titolarita' effettiva di persone giuridiche

1. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:

«f-bis) alle pubbliche amministrazioni nell'ambito dei procedimenti e delle procedure di cui al comma 1 dell'articolo 10».

Art. 30

Semplificazioni in materia di cooperative elettriche storiche

1. All'articolo 1, comma 80, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica alle cooperative elettriche iscritte nel Registro delle cooperative storiche dotate di rete propria di cui all'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente n. 116/2022/R/eel del 22 marzo 2022, e successive modificazioni, in relazione alla vendita di energia ai propri soci».

Art. 31

Misure di semplificazione in materia agricola relative alle zone pedemontane svantaggiate

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 703:

1) le parole: «delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

2) la parola: «adottano» è sostituita dalla seguente: «adotta»;

3) le parole: «alle zone di pianura, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione edificatoria ovvero di tutela ambientale, la carenza di opere urbanistiche e di infrastrutture indispensabili per lo svolgimento dell'attività primaria» sono sostituite dalle seguenti: «alla media nazionale, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione, la concomitanza di aree protette nonché la carenza di infrastrutture essenziali per l'agricoltura»;

4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono stabiliti le modalità di utilizzazione e gli obblighi di comunicazione, a cura dei beneficiari, della deroga prevista dall'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;

b) dopo il comma 703 è inserito il seguente:

«703-bis. La deroga prevista dall'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non è applicabile in caso di particelle site in comuni o regioni diversi, fatta eccezione per le aree che si trovino nel territorio di comuni limitrofi e per le particelle limitrofe alla sede legale, alla residenza anagrafica o alle unità tecnico-economiche delle aziende agricole richiedenti».

Art. 32

Modifiche all'articolo 55 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, relativo all'Agenzia italiana per la gioventù

1. All'articolo 55, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, al primo periodo, le parole da: «del Consiglio di amministrazione» fino a: «designato dal Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «degli organi dell'Agenzia italiana per la gioventù. Sono organi dell'Agenzia: il Consiglio di amministrazione, formato da tre componenti compreso il Presidente, il Presidente, dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili, nonché il Collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri, uno dei quali designato dal Ministero dell'economia e delle finanze» e, al terzo periodo, le parole: «primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo».

Art. 33

Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, in materia di fatture elettroniche

1. All'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni commerciali di filiera, fino al 31 dicembre 2026, le fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali è attiva una delle commissioni uniche nazionali di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, riportano un codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di transazione. I dati relativi alle transazioni di cui al precedente periodo sono trasmessi, in forma anonima e in modalità aggregata, alla segreteria tecnica di ciascuna commissione unica nazionale al fine della predisposizione dei report informativi di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 marzo 2017, n. 72. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia

vigore della presente disposizione, sono predisposte le modalita' di attuazione del presente comma».

Art. 34

Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche

1. All'articolo 7 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. La segnalazione di cui al comma 2 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed e' corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno, nonche' della documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni.

2-ter. L'attivita' oggetto della segnalazione di cui al comma 2 puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

2-quater. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 2, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo' adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni».

Art. 35

Riordino dell'Automobile Club d'Italia

1. Ferme restando la natura giuridica di ente pubblico non economico a base associativa e le competenze dell'Automobile Club d'Italia (ACI), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto dell'ente e' adeguato al fine di assicurare il recepimento dei seguenti principi direttivi:

a) soppressione del consiglio generale e del comitato esecutivo;
b) istituzione di un organo collegiale di amministrazione, che dura in carica quattro anni, e comunque sino alla cessazione, per qualunque causa, del mandato del presidente dell'ACI in carica, cosi' composto:

- 1) presidente dell'ACI, che lo presiede, il cui voto e' determinante nei casi di parita' di voto;
- 2) undici presidenti di Automobile Club federati;
- 3) due rappresentanti dell'Amministrazione vigilante e due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- 4) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno e della difesa;
- 5) un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
- 6) un rappresentante designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI);
- 7) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

c) istituzione di un organo collegiale con funzioni consultive

regionali;

d) riconfigurazione del collegio dei revisori dei conti, composto da cinque revisori effettivi e cinque supplenti, di cui:

1) un revisore effettivo, che lo presiede, e uno supplente nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

2) un revisore effettivo e uno supplente nominati dall'Amministrazione vigilante;

3) un revisore effettivo e uno supplente nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

4) due revisori effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea dell'ACI;

e) istituzione di un comitato tecnico di vigilanza sulla gestione del Pubblico registro automobilistico (PRA), così composto:

1) tre rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente;

2) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

3) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'economia e delle finanze e della giustizia;

4) due rappresentanti dell'ACI, scelti tra i direttori centrali dell'ente.

2. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese, le strutture di missione dell'ACI per i progetti europei automotive e per il turismo, per gli investimenti relativi all'autodromo di Monza e per la reingegnerizzazione dei processi di supporto al Documento unico (DU) e delle procedure del PRA di compravendita dei veicoli sono soppresse e le relative funzioni sono riallocate presso le direzioni centrali dell'ACI, apportando le necessarie modifiche all'ordinamento dei servizi dell'ente. Conseguentemente, gli incarichi di livello dirigenziale di prima e di seconda fascia presso le strutture soppresse sono revocati e le relative posizioni di livello dirigenziale di prima e di seconda fascia, già assegnate alle strutture di missione in soprannumero alla vigente dotazione organica dei dirigenti di prima e di seconda fascia dell'ACI, sono soppresse. Il personale con incarico dirigenziale in servizio presso le strutture di missione soppresse, se proveniente da pubbliche amministrazioni diverse dall'ACI, è restituito alle amministrazioni di appartenenza.

3. L'ACI, gli Automobile Club federati e le società in house da essi controllate sono soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. A decorrere dall'esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ACI predispone, ai sensi rispettivamente degli articoli 2423 e seguenti del codice civile e degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo, inclusivo delle società in house, sulla base di contabilità separate, oggetto di controllo legale da parte della società di revisione legale dei conti di cui al comma 6, aventi a oggetto:

a) le attività istituzionali e le funzioni connesse all'attività di Federazione nazionale per lo sport automobilistico;

b) le attività di gestione del PRA;

c) le attività connesse ai tributi automobilistici.

5. Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo, di cui al comma 4, contengono i bilanci delle singole attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 e definiscono con chiarezza i principi di contabilità analitica secondo cui sono tenuti i conti separati e le attività a ciascuno riconducibili, ivi compresi i costi relativi alle risorse di personale, strumentali o di altra natura, nonché i criteri di ripartizione dei costi comuni alle attività medesime. Eventuali variazioni dei principi e dei criteri di cui al primo periodo sono consentiti solo in casi eccezionali, di cui si deve fornire adeguata e analitica giustificazione.

6. Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo, di cui al comma 4, sono oggetto di certificazione da parte di una società di revisione legale dei conti, nominata secondo i principi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 1-bis,

del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, alle società in house controllate dall'ACI si applicano, comunque, le seguenti disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175:

a) articolo 11, comma 1, con la specificazione che il regolamento di governance delle società partecipate dall'ACI può prevedere ulteriori requisiti che tengano conto delle esperienze acquisite in incarichi di funzione dirigenziale svolti presso enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private, o di particolari professionalità acquisite nell'ambito dell'attività istituzionale dell'ente;

b) articolo 11, commi 2, 3, 4, 6, 7, 10 e 13;

c) articolo 20, in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

8. Ferma restando l'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, anche con riferimento a situazioni di conflitto di interesse, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, la carica di rappresentante di Automobile Club nell'ambito dell'organo collegiale di amministrazione di cui al comma 1, lettera b), costituisce causa di incompatibilità ai fini della nomina negli organi di amministrazione delle società in house dell'ACI. L'incarico di presidente di Automobile Club costituisce causa di incompatibilità ai fini della nomina quale direttore generale delle società partecipate dall'ACI.

9. Al fine di garantire la riduzione dei costi e la concentrazione degli obiettivi strategici, nell'ottica di una efficiente e trasparente gestione delle partecipazioni sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ACI predispone un piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute, da sottoporre, entro il medesimo termine, all'approvazione dell'Amministrazione vigilante, che si esprime nei successivi venti giorni. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del piano di cui al primo periodo, le convenzioni che regolano i rapporti dell'ACI con le società in house dell'ente sono sottoposte a revisione.

10. I rappresentanti e i componenti nominati su proposta dell'ACI ovvero su proposta delle società direttamente controllate dall'ACI, in carica negli organi amministrativi e di controllo delle società partecipate direttamente e indirettamente dall'ente, decadono a decorrere dalla ricostituzione degli organi sociali da parte delle rispettive assemblee societarie, da convocare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Non si applica l'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. I presidenti dei collegi sindacali delle società controllate dall'ACI non emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

11. La società in house dell'ACI denominata «ACI Progei-Programmazione e gestione impianti e immobili Società per Azioni» è sciolta e posta in liquidazione entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In esito alla procedura di liquidazione secondo le disposizioni del codice civile, il patrimonio netto risultante è di spettanza dell'ACI. Gli atti di trasferimento della proprietà dei beni immobili all'ACI sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. Le unità di personale dell'ACI Progei con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono trasferite presso altre società controllate dall'ACI. I bandi di concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale presso l'ACI possono prevedere, nei limiti di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la valorizzazione dell'esperienza professionale maturata presso società in house dell'ACI o, in alternativa, riserve di posti non superiori al 50 per cento di quelli banditi da destinare al predetto personale che abbia maturato almeno tre anni di servizio senza demerito.

12. Nelle more dell'insediamento del presidente dell'ACI già eletto e dei nuovi organi collegiali di amministrazione, il Commissario straordinario dell'ACI, di cui all'articolo 14 del

decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, provvede all'adeguamento dello statuto dell'ACI e alla conseguente revisione dei regolamenti interni dell'ente e del regolamento di governance delle società partecipate dall'ACI, nonché alla predisposizione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni e alla revisione delle convenzioni di cui al comma 9 del presente articolo, secondo quanto previsto dal presente articolo.

13. All'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per le finalità e per gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi della società ACI Informatica S.p.A., che opera in regime di in house providing dell'Automobile Club d'Italia ed è dallo stesso ente controllata, mediante apposite convenzioni con la stessa società, al fine di conseguire obiettivi di efficienza e contenimento dei costi delle proprie attività informatiche e di gestione delle infrastrutture tecnologiche, ivi compresi i rispettivi data center, in aderenza ai processi istituzionali e digitali afferenti anche ad ambiti affini. Gli oneri delle convenzioni di cui al presente comma sono posti a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 921, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 10, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634».

Titolo II

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DEI CITTADINI

Capo I

Semplificazione dei procedimenti amministrativi in favore dei cittadini

Art. 36

Misure in materia di cremazione e dispersione delle ceneri

1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Oggetto, definizioni e competenze). - 1. Nel territorio italiano la cremazione è disciplinata dalla presente legge e le disposizioni in contrasto con essa sono abrogate.

2. L'attività di cremazione delle salme è servizio pubblico locale d'interesse generale. Fatta salva la possibilità per i comuni prevista dall'articolo 6, comma 2, è vietata ogni scontistica o offerta da parte dei gestori del servizio o soggetti connessi o collegati direttamente o indirettamente al gestore stesso, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del gestore, che possa generare per soggetti terzi o soggetti connessi o collegati direttamente o indirettamente al gestore stesso condizioni di privilegio commerciale ed economico connesso o ricollegabile al pagamento della tariffa di cremazione.

3. I cadaveri destinati alle attività di cremazione devono essere trasportati presso il polo crematorio da imprese autorizzate all'esercizio dell'attività funebre nel rispetto del defunto e delle normative igienico-sanitarie, con tariffe non elusive di quanto disposto al comma 2 del presente articolo e al comma 2 dell'articolo 6, ricorrendo ai mezzi funebri di cui all'articolo 20 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nel rispetto dei defunti sono consentiti trasporti multipli di feretri nella misura massima di quattro per mezzo funebre, fatta salva la possibilità di trasporti multipli numericamente superiori in caso di calamità, per ordine dell'autorità giudiziaria o di quella sanitaria. I citati trasporti multipli possono essere effettuati dalle imprese funebri o da imprese autorizzate al trasporto. Sono consentiti da parte di soggetti autorizzati i trasporti multipli in numero superiore a quattro solo per i resti

mortali, derivanti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie, destinati a cremazione. E' altresì consentito, in caso di situazioni di fermo dell'impianto di cremazione, il trasferimento multiplo di feretri presso altro impianto disponibile.

4. Sull'autorizzazione al trasporto il dirigente comunale preposto al servizio di polizia mortuaria, ovvero il responsabile del predetto servizio ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve indicare obbligatoriamente il soggetto unico incaricato del trasporto, la data del trasporto, il crematorio di destinazione del feretro e la successiva destinazione delle ceneri ad avvenuta cremazione»;

b) all'articolo 3, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: «del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera» sono sostituite dalle seguenti: «del comune di decesso o di ultima sepoltura, che la rilascia, anche in modalita' digitale, acquisito un certificato in carta libera o con modalita' digitale»;

2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:

«a-bis) gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per la cremazione e l'affido o la dispersione delle ceneri sono formati in carta libera o con modalita' digitale e inoltrati tempestivamente, anche per via telematica, da parte dell'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di ultima sepoltura agli aventi titolo o all'impresa funebre incaricata, all'impianto di cremazione di destinazione e al servizio cimiteriale per i casi di conservazione o dispersione in area cimiteriale o al comune di destinazione per i casi di dispersione in natura e affido»;

3) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:

«b-bis) le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volonta' di cremazione sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa con qualsiasi mezzo idoneo, compreso il formato digitale, garantendo in ogni caso l'identita' del dichiarante e possono essere acquisite, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, anche per via telematica»;

4) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:

«g) a seguito di istanza dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), le autorizzazioni al trasporto, all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione dei resti mortali come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, sono rilasciate dal competente ufficio del comune del cimitero in cui sono stati rinvenuti. Qualora da parte dei medesimi soggetti, nei termini e secondo le modalita' previsti dal regolamento comunale di polizia mortuaria, non siano effettuate comunicazioni sulla nuova sistemazione dei suddetti resti a seguito delle attivita' di esumazione ordinaria o di estumulazione ordinaria o a scadenza della concessione, il comune puo' disporre, in alternativa alla reinumazione, che si provveda d'ufficio alla loro cremazione, a condizione che di tale disposizione sia stata informata preventivamente la cittadinanza mediante pubbliche affissioni. Per procedere alla cremazione non e' necessaria la documentazione prevista per la cremazione di cadavere. Gli oneri derivanti dalla reinumazione o dalla cremazione restano a carico dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), del presente comma»;

c) all'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. Il soggetto gestore e' tenuto a rispettare le tariffe approvate annualmente dai comuni e le tariffe inserite nel piano economico-finanziario, ove presente, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della presente legge. Restano applicabili gli sconti tariffari e gli aggi che l'affidatario abbia riconosciuto al comune concedente nel procedimento di affidamento del servizio. Spetta al responsabile del procedimento di affidamento della pubblica amministrazione l'attivita' di vigilanza in merito a quanto disposto all'articolo 1, comma 2, della presente

legge»;

d) dopo l'articolo 8 e' aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 3, si applica la sanzione della sospensione degli effetti autorizzatori della SCIA per l'esercizio dell'attivita' funebre da tre a sei mesi. In caso di recidiva entro dodici mesi, e' disposta la revoca degli effetti autorizzatori della SCIA».

Art. 37

Misure di semplificazione in materia di formazione degli atti di morte da parte dell'ufficiale di stato civile

1. Al fine di velocizzare e semplificare le attivita' dell'ufficiale di stato civile in materia di formazione degli atti di morte, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 72:

1) al comma 1, dopo le parole: «e' fatta» sono inserite le seguenti: «, eventualmente anche in formato digitale con invio mediante posta elettronica certificata,»;

2) al comma 3, dopo le parole: «avviso della morte» sono inserite le seguenti: «o inviarlo telematicamente se redatto in formato digitale»;

b) all'articolo 73, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. L'ufficiale dello stato civile redige l'atto di morte anche sulla base dell'avviso o dell'accertamento del decesso che sia redatto in formato digitale e trasmesso telematicamente dall'autorita' sanitaria, con inserimento dell'atto di morte nella parte seconda, serie B, dei registri di morte di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238»;

c) all'articolo 74:

1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. L'ufficiale dello stato civile non puo' accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si e' accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario. L'autorizzazione e' accordata anche sulla base dell'avviso di morte, della scheda ISTAT, del certificato necroscopico e di ogni ulteriore dato e informazione in possesso trasmessi dalla direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dall'impresa funebre su incarico degli aventi titolo con invio mediante posta elettronica certificata per via telematica oppure in carta semplice previa applicazione dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e fuori campo di applicazione dell'imposta di bollo »;

2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 non possono essere accordate se nella documentazione ricevuta dal medico curante o dal medico necroscopo non risultino esclusi indizi o sospetti di morte dovuta a reato. In tali casi esse sono subordinate alla presentazione del nulla osta dell'autorita' giudiziaria»;

3) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per l'inumazione, la tumulazione e la cremazione di cadavere sono formati e inoltrati tempestivamente da parte dell'ufficiale dello stato civile del comune in cui e' avvenuto il decesso o di ultima sepoltura agli aventi titolo o all'impresa funebre incaricata e ai gestori di cimitero, per via telematica oppure in carta semplice.

3-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale provvede, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a definire gli standard delle comunicazioni telematiche di cui sopra».

Art. 38

morte presunta

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 49, le parole: «Trascorsi due anni» sono sostituite dalle seguenti: «Trascorso un anno»;
- b) all'articolo 58, primo comma, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «cinque».

Art. 39

Disposizioni in materia di traduzioni giurate

1. Al regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Gli atti notori e i verbali di giuramento di perizia stragiudiziali sono ricevuti dal cancelliere. Le perizie stragiudiziali, ivi comprese le traduzioni giurate, possono altresì essere formate, sottoscritte e trasmesse digitalmente nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici nel processo civile, fermo restando il versamento dell'imposta di bollo e degli altri diritti di cui sia prevista l'esazione, ove dovuti. In tal caso, l'atto contiene il giuramento di avere bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidate, allo scopo di far conoscere la verita' e, se si tratta di traduzioni giurate, l'attestazione di conformita' del testo tradotto al testo in lingua originale».

Art. 40

Misure di semplificazione in materia di permesso di costruire immobili vincolati

1. All'articolo 20, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241» sono soppresse;

b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Qualora l'immobile oggetto della domanda di permesso di costruire sia soggetto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, salva la formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire nel caso in cui per il medesimo intervento siano stati già acquisiti e siano in corso di validita' i relativi provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e rilasciati dall'autorita' preposta alla cura dei predetti interessi sugli elaborati progettuali oggetto della domanda di permesso di costruire».

Art. 41

Accettazione di eredita'

1. All'articolo 2648, terzo comma, del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La trascrizione puo' essere richiesta anche sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa dall'erede o da un suo successore a titolo universale, attestante l'accettazione tacita dell'eredita' ai sensi dell'articolo 476 o l'avvenuto acquisto della qualita' di erede ai sensi dell'articolo 485».

Art. 42

Accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali previsto dall'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. Dopo l'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' inserito il seguente:

«Art. 182-bis (Ulteriori disposizioni transitorie). - 1. In via transitoria, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 182, acquisiscono la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato B, coloro che abbiano maturato un'adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici e sono inseriti nell'elenco previsto dall'articolo 182, comma 1-bis, ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. La qualifica di restauratore di beni culturali e' attribuita in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2028.

3. Con decreto del Ministro della cultura sono stabilite le modalita' applicative del presente articolo».

2. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 43

Semplificazioni in materia di cumulo degli incentivi in conto energia

1. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, i contribuenti che non si siano avvalsi, alla data di entrata in vigore della presente legge, della definizione di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, possono continuare a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute, in attuazione dei decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, dal Gestore dei servizi energetici-GSE Spa (GSE) esclusivamente previa presentazione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla medesima data, di apposita istanza al GSE con la quale accettano l'applicazione di:

a) una compensazione, a valere sulle tariffe incentivanti, dell'importo corrispondente al beneficio fiscale goduto ai sensi dell'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, asseverato da un professionista abilitato e indipendente, secondo i criteri stabiliti dal GSE. L'importo da compensare e' determinato applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente;

b) una decurtazione del 5 per cento delle tariffe incentivanti spettanti per l'intero periodo di vigenza della convenzione sottoscritta con il GSE.

2. L'istanza di cui al comma 1 produce effetti su tutti i giudizi pendenti, sia tributari che amministrativi. Nelle more del pagamento delle somme da versare mediante compensazione, il giudice sospende il processo.

3. L'estinzione dei giudizi sospesi ai sensi del comma 2 e' subordinata:

a) all'integrale compensazione delle somme dovute di cui al comma 1, lettera a), entro il termine di scadenza della relativa convenzione sottoscritta dal GSE;

b) all'incondizionata accettazione della decurtazione delle tariffe incentivanti, di cui al comma 1, lettera b), per l'intero periodo di vigenza della convenzione sottoscritta con il GSE;

c) al versamento in denaro, da parte del contribuente, dell'eventuale differenza tra l'importo dovuto e le somme effettivamente compensabili mediante le tariffe incentivanti, nei

l'intera somma da restituire e la decurtazione prevista dalla lettera b) del comma 1.

4. Le condizioni di cui al comma 3 devono essere attestate dal GSE affinché operi l'estinzione del processo. Il GSE provvede altresì ad attestare l'eventuale mancato perfezionamento della definizione, anche ai fini della riassunzione dei processi tributari e amministrativi precedentemente sospesi.

5. Verificato l'effettivo perfezionamento della definizione con la produzione nel medesimo giudizio della documentazione attestante l'avvenuta applicazione della compensazione e della decurtazione previste al comma 1, nonché dell'eventuale versamento in denaro previsto dalla lettera c) del comma 3, il giudice dichiara estinto il processo con la compensazione delle spese di lite; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Il GSE entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge pubblica nel proprio sito internet istituzionale le modalità operative per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 individuando altresì le categorie dei professionisti abilitati al rilascio dell'asseverazione di cui al comma 1, specificando i requisiti di indipendenza rispetto al soggetto certificato. Il GSE provvede altresì a recuperare gli incentivi erogati per i contribuenti che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 1.

Art. 44

Semplificazioni in materia di agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni

1. Al fine di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi, con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici oltre a più ampie e agili possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 561, primo comma:

1) al primo periodo, le parole: «o il donatario» sono soppresse;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell'articolo 2652»;

3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Le stesse disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri»;

4) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata»;

b) all'articolo 562, le parole: «o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l'acquirente» sono sostituite dalle seguenti: «o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, o 563»;

c) l'articolo 563 è sostituito dal seguente:

«Art. 563 (Effetti della riduzione della donazione). - La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell'articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano

numero 1) del primo comma dell'articolo 2690»;

d) all'articolo 2652, primo comma:

1) al numero 1), dopo le parole: «le domande di revocazione delle donazioni,» sono inserite le seguenti: «le domande di riduzione delle donazioni,»;

2) il numero 8) e' sostituito dal seguente:

«8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.

Se la trascrizione e' eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;»;

e) all'articolo 2690, primo comma, numero 5), le parole: «delle donazioni e» sono soppresse e dopo le parole: «i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti» sono inserite le seguenti: «dall'erede o dal legatario».

2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e puo' essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se e' gia' stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima e' notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Ai fini di cui al secondo periodo, restano salvi gli effetti degli atti di opposizione gia' notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell'atto di opposizione previsto dal terzo periodo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 45

Notifica delle denunce e delle querele di furto di veicoli

1. Gli uffici delle Forze dell'ordine notificano le denunce e querele di furto di veicoli ricevute dal proprietario, attraverso il collegamento telematico con il Centro elaborazione dati (CED), al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale provvede a inserire un blocco informatico nell'archivio nazionale dei veicoli (ANV) e a comunicarlo, in via telematica, al Pubblico registro automobilistico (PRA) in relazione ai veicoli in esso iscritti. Per i veicoli iscritti al PRA, il blocco informatico permane fino a quando il proprietario non richiede l'annotazione della perdita di possesso al PRA. Per i veicoli per i quali non vige l'obbligo di iscrizione al PRA, il blocco informatico permane fino a quando il proprietario non richiede la cessazione del veicolo stesso e della relativa targa dall'ANV.

Art. 46

Semplificazione degli adempimenti amministrativi che richiedono l'utilizzo di soluzioni software

1. Al fine di garantire l'ordinato e tempestivo svolgimento degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, nonche' la qualita' e la correttezza dei dati raccolti dalle amministrazioni pubbliche, in tutti i casi in cui siano richieste soluzioni software

tramite interoperabilit , i soggetti preposti all'attuazione delle norme, nel definire le tempistiche per l'espletamento degli adempimenti, sono tenuti a considerare, oltre ai tempi necessari agli utenti delle imprese e ai loro intermediari per l'utilizzo delle soluzioni software richieste, anche i tempi necessari per l'analisi, lo sviluppo e il test delle suddette soluzioni. A tal fine, devono essere resi disponibili con congruo anticipo agli operatori del settore gli schemi funzionali, le specifiche tecniche, i componenti software e gli ambienti di test.

Art. 47

Modifica alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto esclusivo sulle fotografie

1. All'articolo 92 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: «vent'anni» sono sostituite dalle seguenti: «settant'anni».

Art. 48

Misure di semplificazione della disciplina dell'opposizione al rimborso dell'assegno al mittente

1. L'articolo 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e' sostituito dal seguente:

«Art. 86 (Opposizione al rimborso dell'assegno al mittente). - 1. Il destinatario di un oggetto gravato di assegno puo' fare opposizione alla trasmissione dell'ammontare dell'assegno al mittente. L'opposizione e' presentata presso l'operatore postale che ha consegnato l'oggetto entro ventiquattro ore dalla sua ricezione.

2. L'ufficio che deve provvedere al rimborso trattiene a deposito l'importo dell'assegno per i trenta giorni successivi alla presentazione dell'opposizione. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'ufficio esegue le operazioni di rimborso nei modi richiesti dal mittente se il destinatario non dimostra di aver proposto domanda giudiziale. In caso contrario l'ufficio trattiene a deposito l'importo dell'assegno sino alla definizione del giudizio con provvedimento passato in giudicato».

2. L'articolo 233 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, e' abrogato.

Art. 49

Semplificazioni in materia di avvisi di ricevimento

1. All'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

«L'avviso di ricevimento e il suo duplicato possono essere rilasciati dall'agente postale in formato digitale.

L'avviso di ricevimento digitale, se la consegna avviene alla presenza dell'agente postale, puo' essere sottoscritto con firma elettronica semplice del ricevente stesso, attestata mediante firma elettronica qualificata o sigillo elettronico qualificato in conformita' agli articoli 35 e seguenti del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014. Negli altri casi, il ricevente sottoscrive l'avviso di ricevimento con una firma elettronica qualificata, avanzata o altra firma ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

In alternativa, laddove non sia possibile generare l'avviso di ricevimento direttamente in formato digitale, l'agente postale puo' produrre una copia informatica della documentazione analogica recante la firma autografa del ricevente, ai sensi dell'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Nel caso di duplicato digitale dell'avviso di ricevimento cartaceo, l'integrita' dei dati e la correttezza dell'origine dei dati del documento possono essere attestati mediante sigillo

elettronico qualificato dell'agente postale in conformita' agli articoli 35 e seguenti del regolamento (UE) n. 910/2014, in alternativa alla firma dell'agente postale.

Il formato digitale non e' utilizzabile per gli avvisi di ricevimento e le copie relativi alle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari».

Art. 50

Misure in materia di de hors, di riforma degli incentivi e di prodotti confezionati

1. All'articolo 26 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026»;

2) dopo le parole: «spazi e aree pubblici di interesse culturale o paesaggistico» sono inserite le seguenti: «alle imprese alberghiere e»;

b) al comma 2:

1) alla lettera i), le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «un congruo termine»;

2) dopo la lettera i) e' inserita la seguente:

«i-bis) previsione che sia consentito alle imprese di pubblico esercizio in possesso di strutture amovibili che hanno fruito delle deroghe di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nel caso di diniego delle autorizzazioni previste dagli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, un adeguato lasso temporale per il ripristino dei luoghi»;

c) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2027».

2. Il termine previsto all'articolo 3, comma 1, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, e' prorogato al 31 marzo 2026 per l'esercizio della delega riferita all'adozione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 3.

3. All'articolo 15-bis, comma 3, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: «a decorrere dal 1° ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2026».

Capo II

Misure di semplificazione in materia di istruzione

Art. 51

Misure di semplificazione in ambito scolastico per studenti e famiglie

1. All'articolo 21, comma 4-ter, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le iscrizioni alle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo e del secondo ciclo sono effettuate con modalita' telematica mediante la piattaforma. Ai fini dell'iscrizione degli alunni al primo anno di corso delle istituzioni scolastiche statali secondarie di primo grado, le medesime istituzioni sono tenute ad acquisire l'attestazione di ammissione al successivo grado di istruzione obbligatoria dalla piattaforma. Ai fini dell'iscrizione degli studenti al primo anno di corso delle istituzioni scolastiche statali

secondarie di secondo grado, le medesime istituzioni sono tenute ad acquisire l'attestazione di superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, comprensivo del voto finale, dalla piattaforma. L'attestazione di cui all'ottavo periodo e' valida ai fini dell'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione».

2. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo» sono soppresse.

3. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il "Piano delle arti" e' adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

4. Alla parte I, titolo I, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il capo II e' abrogato.

5. Gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono abrogati.

6. All'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo e' soppresso;

b) al terzo periodo, le parole: «e del relativo organo collegiale» sono soppresse.

7. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. I servizi educativi per l'infanzia sono caratterizzati da un progetto educativo in continuita' con la scuola dell'infanzia e spazi, tempi e organizzazione coerenti con tale progetto. Nei servizi educativi per l'infanzia opera personale educativo qualificato in possesso del titolo di accesso di cui all'articolo 14, comma 3. Non rientrano tra i servizi educativi per l'infanzia i servizi ludico-ricreativi o di mero accudimento»;

b) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:

«f-bis) attiva azioni di monitoraggio, che coinvolgono le regioni e gli enti locali, in merito all'impiego delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, delle risorse regionali della programmazione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia di cui all'articolo 12, comma 4, e delle risorse stanziare dagli enti locali per gli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8»;

c) all'articolo 6, comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e al monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f-bis). A tal fine, verificati i dati comunicati dagli enti locali in merito all'impiego delle risorse e alla coerenza degli stessi con la programmazione regionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano li convalidano e li trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito»;

d) all'articolo 7, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e trasmettono annualmente i dati necessari al monitoraggio statale e regionale in merito all'impiego delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12. A tal fine, rendicontano l'utilizzo delle risorse statali, regionali e comunali per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8»;

e) all'articolo 8, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Alla scadenza del Piano di azione nazionale pluriennale vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta i successivi Piani di azione nazionale di durata quinquennale»;

f) all'articolo 10, comma 5, il secondo periodo e' soppresso;

g) all'articolo 12, comma 2, lettera b), dopo le parole: «dei servizi educativi per l'infanzia» sono inserite le seguenti:

«pubblici e privati accreditati» e dopo le parole: «e della loro qualificazione» sono aggiunte le seguenti: «, anche al fine di ridurre la partecipazione economica delle famiglie».

8. All'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico» sono sostituite dalle seguenti: «. Ai registri online si accede tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o la carta di identità elettronica (CIE). Nel primo ciclo di istruzione alle comunicazioni in formato elettronico accedono i genitori degli alunni o gli esercenti la responsabilità genitoriale».

Art. 52

Disposizione di interpretazione autentica in materia di Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci

1. L'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, si interpreta nel senso che i rapporti di lavoro subordinato con la Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci sono rapporti di diritto privato e sono disciplinati dal codice civile, dalla normativa in materia di rapporto di lavoro subordinato privato nonché dalla contrattazione collettiva di diritto privato ove applicabile.

Titolo III

ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

Capo I

Misure di semplificazione in materia di università

Art. 53

Semplificazione della procedura di conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario delle università

1. L'articolo 111 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è sostituito dal seguente:

«Art. 111. - 1. Ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, può essere conferito il titolo di professore emerito qualora abbiano prestato servizio per almeno venti anni accademici, presso una o più università, nel ruolo di professore di prima fascia e siano in possesso dei requisiti definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Fatti salvi i requisiti definiti con il decreto di cui al comma 1, ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, può essere conferito il titolo di professore onorario qualora abbiano prestato servizio per almeno quindici anni accademici presso una o più università».

3. Il titolo di cui ai commi 1 e 2 è conferito dal Ministro dell'università e della ricerca su proposta del rettore, previa deliberazione favorevole del Senato accademico e sentita la struttura dove il professore ha prestato servizio.

4. Ai professori emeriti e ai professori onorari non possono competere prerogative accademiche. L'elenco dei professori emeriti e onorari è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ateneo».

Art. 54

Semplificazione della procedura di approvazione degli statuti e dei regolamenti delle università

1. All'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole: «e i regolamenti di ateneo» sono sostituite dalle seguenti: «, il regolamento generale di ateneo, il regolamento per il trasferimento e la mobilità interna dei docenti e il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità» e la parola: «Ministro» è sostituita dalle seguenti: «Ministero»;

b) al comma 10:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministero può, per una sola volta, con proprio provvedimento, rinviare gli statuti e i regolamenti di cui al comma 9 all'università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito»;

2) al terzo periodo, la parola: «Ministro» è sostituita dalle seguenti: «Ministero»;

c) al comma 11, le parole: «nel Bollettino Ufficiale del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale delle università».

Art. 55

Semplificazione della procedura di riconoscimento dei Consorzi universitari

1. All'articolo 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «personalità giuridica» sono sostituite dalle seguenti: «personalità giuridica di diritto pubblico con decreto del Ministro»;

b) al secondo comma, dopo la parola: «funzionamento» sono aggiunte le seguenti: «, approvato dal Ministero in sede di prima adozione e per le successive modifiche»;

c) il terzo comma è abrogato.

Art. 56

Semplificazione della procedura di designazione e nomina dei rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca nei collegi dei revisori dei conti delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie

1. Al fine di potenziare l'attività di controllo, i rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca nei collegi dei revisori dei conti delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie sono scelti tra gli iscritti in un elenco tenuto dal predetto Ministero, in possesso di requisiti professionali adeguati per l'espletamento dell'incarico e stabiliti, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, sono designati e nominati i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali presso il predetto Ministero nonché i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricoprono incarichi di componente presso i collegi di cui al presente comma. Sono fatte salve le designazioni e le nomine del Ministero dell'università e della ricerca effettuate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 57

Norma di interpretazione autentica relativa ai compensi spettanti al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'AFAM

1. Il comma 342 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si interpreta nel senso che i compensi ivi previsti sono riconosciuti al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica

musicale e coreutica senza le limitazioni previste dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il conferimento di incarichi da parte di amministrazioni pubbliche a persone collocate in quiescenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Capo II

Misure di semplificazione in materia sanitaria

Art. 58

Semplificazioni in materia di certificazione medica in telemedicina

1. All'articolo 55-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «dati clinici non direttamente» sono inserite le seguenti: «, o indirettamente attraverso sistemi di telemedicina,»;

b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, sono definiti i casi e le modalita' di ricorso alla telecertificazione».

Art. 59

Modifiche alla disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni, di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288

1. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dopo le parole: «decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269» sono aggiunte le seguenti: «, nominato con decreto del Ministro della salute, sulla base della composizione prevista dallo statuto. Con il decreto di cui al primo periodo e' nominato il presidente del consiglio di amministrazione, su designazione della Fondazione "Gerolamo Gaslini"».

Art. 60

Misure di semplificazione per promuovere l'erogazione dei servizi in farmacia

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il numero 3) e' sostituito dal seguente:

«3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci e dei dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale»;

b) alla lettera e), le parole: «rientranti nell'ambito dell'autocontrollo» sono soppresse;

c) la lettera e-quater) e' sostituita dalla seguente:

«e-quater) la somministrazione presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanita', di vaccini individuati dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale nei confronti dei soggetti di eta' non inferiore a dodici anni, nonche' l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelievamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotati di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza le aree, i locali o le

strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa»;

d) dopo la lettera e-quater) sono inserite le seguenti:

«e-quinquies) l'effettuazione da parte del farmacista di test diagnostici decentrati, a supporto del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta ai fini dell'appropriatezza prescrittiva, per il contrasto all'antibiotico-resistenza;

e-sexies) l'effettuazione da parte del farmacista, nei limiti delle proprie competenze professionali, dei servizi di telemedicina nel rispetto dei requisiti funzionali e dei livelli di servizio indicati nelle linee guida nazionali;

e-septies) l'esecuzione in farmacia, da parte di personale abilitato, di test di screening per l'individuazione del virus dell'epatite C»;

e) alla lettera f), dopo le parole: «spesa a carico del cittadino,» sono inserite le seguenti: «scegliere il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta tra quelli convenzionati con il servizio sanitario regionale,».

2. Le prestazioni erogate dalle farmacie ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere da e-quater) a e-septies), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, rispettivamente modificata e introdotte dal comma 1 del presente articolo, sono a carico degli utenti.

3. Per l'erogazione da parte delle farmacie dei servizi sanitari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009, i soggetti titolari di farmacia possono utilizzare locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia. In detti locali è vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti.

4. L'erogazione dei servizi sanitari nei locali di cui al comma 3 è soggetta alla previa autorizzazione da parte dell'amministrazione sanitaria territorialmente competente che accerta i requisiti di idoneità igienico-sanitaria dei locali e, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 153 del 2009, verifica che questi ultimi ricadano nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica.

5. Al fine di consentire ai cittadini un'immediata identificazione dei servizi sanitari offerti nei locali di cui al comma 3, i soggetti titolari di farmacia appongono presso i locali stessi, oltre alla croce verde identificativa della farmacia, un'insegna riportante la denominazione «Farmacia dei servizi» e forniscono idonea informazione sulla esatta identificazione dei soggetti titolari di farmacia che offrono i servizi.

6. Due o più farmacie, di proprietà di soggetti differenti, possono esercitare in comune i servizi sanitari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009, anche utilizzando i medesimi locali separati di cui al comma 3, previa stipula del contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. L'autorizzazione all'utilizzo dei locali di cui al comma 3 da parte delle farmacie che hanno stipulato il contratto di rete è rilasciata al rappresentante di rete.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con uno o più decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 153 del 2009.

Art. 61

Disposizioni per contrastare la carenza di medicinali

1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della

nazionale, il titolare dell'AIC ne dà comunicazione all'AIFA. Detta comunicazione è effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto, anche in caso di comprovata emergenza sanitaria, ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'AIC, anche qualora i motivi dell'interruzione abbiano esclusivamente natura commerciale, informa l'AIFA dei motivi di tale azione, conformemente alle previsioni di cui al comma 7»;

b) all'articolo 148:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «commi 6 e» sono sostituite dalla seguente: «comma»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, relativamente a confezioni presenti in apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dall'AIFA, recante i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche, il titolare dell'AIC è soggetto alla sanzione amministrativa da seimila euro a trentaseimila euro. L'AIFA, d'intesa con le autorità sanitarie e con le associazioni di categoria del settore farmaceutico e dei pazienti, individua i criteri per l'inserimento delle confezioni dei farmaci nell'elenco di cui al precedente periodo e per il suo periodico aggiornamento, almeno annuale»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 8, la persona qualificata soggiace alla sanzione amministrativa da mille euro a seimila euro. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione degli obblighi di cui alle lettere e) e f) del medesimo comma 8».

Art. 62

Semplificazioni in materia di assistenza farmaceutica ai pazienti cronici e in caso di dimissioni ospedaliere

1. Nella prescrizione di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale per la cura di patologie croniche, il medico prescrittore indica nella ricetta dematerializzata ripetibile, sulla base del protocollo terapeutico individuale, la posologia e il numero di confezioni dispensabili nell'arco temporale massimo di dodici mesi. Il medico prescrittore, qualora lo richiedano ragioni di appropriatezza prescrittiva, sospende in ogni momento la ripetibilità della prescrizione ovvero modifica la terapia.

2. Al momento della dispensazione, presso le farmacie convenzionate, il farmacista informa l'assistito circa le corrette modalità di assunzione dei medicinali prescritti e consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, in coerenza con quanto definito nel protocollo di cui al comma 1. Il farmacista, nel monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica, qualora rilevi difficoltà da parte dell'assistito nella corretta assunzione dei medicinali prescritti, segnala le criticità al medico prescrittore per le valutazioni di sua competenza.

3. La farmacia convenzionata consegna il medicinale richiesto in caso di esibizione da parte del paziente di documentazione di dimissione ospedaliera, di referto di pronto soccorso o di altra documentazione analoga rilasciata dai servizi di continuità assistenziale il giorno di presentazione ovvero nei due giorni immediatamente precedenti, dai quali risulti prescritta o, comunque, suggerita specifica terapia farmacologica.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, anche al

fine di garantire che dalle stesse non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 63

Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sul riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche

1. Al fine di favorire la piena inclusione sociale delle persone con sordocecità, in attuazione degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «specifica unica» sono inserite le seguenti: «, distinta dalla somma delle disabilità uditive e visive»;

b) all'articolo 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini della presente legge, si definiscono sordocieche le persone con durature compromissioni totali o parziali combinate della vista e dell'udito, congenite o acquisite, che in interazione con barriere di diversa natura comportano difficoltà nell'orientamento e nella mobilità e nell'accesso all'informazione e alla comunicazione, ostacolando la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le persone sordocieche hanno diritto alla percezione in forma unificata delle indennità economiche sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, in cui la duratura compromissione dell'udito sia acquisita successivamente al superamento dell'età evolutiva, le persone sordocieche hanno diritto alla percezione in forma unificata delle indennità economiche sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di cecità civile e di invalidità civile. Le persone sordocieche percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile e di invalidità civile, erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)»;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, al primo periodo, le parole: «di entrambe le disabilità» sono sostituite dalle seguenti: «delle disabilità» e, al terzo periodo, le parole: «di cecità civile e di sordità civile» sono sostituite dalle seguenti: «di cecità civile, di sordità civile e di invalidità civile»;

2) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La condizione di sordocieco è altresì riconosciuta ai soggetti nei cui confronti sono accertate la condizione di cecità civile e, in conseguenza di una duratura compromissione dell'udito acquisita anche in seguito all'età evolutiva, la condizione di invalidità civile».

Capo III

Misure di semplificazione in materia di pubblica sicurezza

Art. 64

Misure di semplificazione in materia di disciplina delle armi

1. La competenza al rilascio della licenza prevista dall'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, richiesta dagli interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferita al prefetto competente per territorio. Restano ferme le disposizioni, anche di natura regolamentare, concernenti l'attività delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146.

Art. 65

Misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi di pubblica sicurezza

1. La competenza al rilascio della licenza prevista dall'articolo 46 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, richiesta dagli interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' trasferita al prefetto competente per territorio. Restano ferme le disposizioni, anche di natura regolamentare, concernenti l'attivita' delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146.

2. La competenza al rilascio della licenza di cui all'articolo 54, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, richiesta dagli interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' trasferita al prefetto della provincia di destinazione dei prodotti esplosivi.

3. Al numero 63 dell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, le parole: «60 gg» sono sostituite dalle seguenti: «30 gg». E' in ogni caso fatta salva l'applicazione dell'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 66

Disposizioni in materia di oggetti preziosi

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, alla sezione I (Attivita' commerciali e assimilabili), sottosezione 1.10 (Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti), numero 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella colonna «regime amministrativo», le parole: «/silenzio-assenso», ovunque ricorrono, sono soppresse;

b) nella colonna «concentrazione di regimi amministrativi», le parole da: «o del decorso» fino a: «silenzio-assenso» sono soppresse.

Art. 67

Titoli di accesso nominativi ad attivita' di spettacolo

1. All'articolo 1, comma 545-bis, terzo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «lo spettacolo viaggiante» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i parchi di divertimento,».

Art. 68

Adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/125, in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura, e al regolamento (UE) 2021/821, in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso, nonche' ai regolamenti dell'Unione europea che prevedono misure restrittive unionali

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera o), dopo le parole: «ai sensi del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «o, limitatamente a beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali, la persona fisica o giuridica che li immette sul mercato ai fini della messa a disposizione dei consumatori»;

b) all'articolo 8, il comma 3 e' abrogato;

c) all'articolo 10, comma 3, lettera f), dopo le parole: «prodotti importati» sono aggiunte le seguenti: «o, limitatamente a beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali, l'impegno a non ricorrenza e dirottamenti».

durante il viaggio»;

d) all'articolo 11:

1) al comma 1, le parole: «in quanto già' soggetto che ha ottenuto autorizzazioni individuali» sono sostituite dalle seguenti: «per uno o più' prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali»;

2) al comma 5, l'alinnea e' sostituito dal seguente: «Per ciascuna delle operazioni oggetto dell'autorizzazione globale individuale, l'operatore rispetta le seguenti condizioni:»;

3) al comma 5, lettera c), le parole: «a duplice uso listati o i prodotti a duplice uso non listati» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, la dichiarazione indica che i prodotti non saranno riesportati o dirottati durante il viaggio e che saranno utilizzati in modo compatibile con gli scopi previsti nei pertinenti regolamenti (UE) concernenti misure restrittive. Se i prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali sono prodotti a duplice uso o beni diversi da beni di consumo, la dichiarazione indica altresì' che i prodotti non saranno trasferiti»;

4) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e ogni altro elemento richiesto dall'Autorita' competente»;

e) all'articolo 12:

1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Si applica l'articolo 11, comma 5. La stampigliatura prevista dalla lettera b) del medesimo comma e' sostituita dalla seguente: "Autorizzazione generale dell'Unione europea (codice dell'autorizzazione e data della notifica)»;

2) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e ogni altro elemento richiesto dall'Autorita' competente»;

f) all'articolo 13:

1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzazione dell'autorizzazione generale nazionale relativa a prodotti a duplice uso listati e' sottoposta alle medesime condizioni e soddisfa i requisiti previsti per l'autorizzazione generale dell'Unione europea di cui all'articolo 12»;

2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. L'esportazione di beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali può' aver luogo con autorizzazione generale nazionale, rilasciata secondo le modalità' e limitatamente ai prodotti e ai Paesi di destinazione individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare su proposta dell'Autorita' competente e sentito il Comitato consultivo»;

3) al comma 2, le parole: «a duplice uso listati» sono soppresse;

4) al comma 3, le parole: «L'utilizzazione dell'autorizzazione generale nazionale e' sottoposta alle medesime condizioni e deve soddisfare gli stessi requisiti previsti per l'autorizzazione generale dell'Unione europea di cui all'articolo 12. A tal fine, l'esportatore che intende avvalersi di detta autorizzazione deve notificare» sono sostituite dalle seguenti: «L'esportatore che intende avvalersi dell'autorizzazione generale nazionale notifica»;

5) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. Si applica l'articolo 11, comma 5. La stampigliatura prevista dalla lettera b) del medesimo comma e' sostituita dalla seguente: "Autorizzazione generale nazionale (codice dell'autorizzazione e data della notifica)»;

g) all'articolo 18:

1) al comma 4, la lettera c) e' abrogata;

2) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

«4-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 l'operatore che:

a) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, 12, comma 4, e 13, comma 5;

b) produce la dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall'utilizzatore finale, con ritardo non superiore a dodici mesi rispetto alla scadenza del termine stabilito dall'Autorita' competente»;

h) all'articolo 20:

1) al comma 3-bis, lettera b), le parole: «in regime di autorizzazione specifica individuale» sono soppresse;

2) dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente:

«3-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 l'operatore che:

a) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, e 13, comma 5;

b) produce la dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall'utilizzatore finale, con ritardo non superiore a dodici mesi rispetto alla scadenza del termine stabilito dall'Autorita' competente».

Capo IV

Semplificazioni in materia di attuazione di obblighi di legge

Art. 69

Norme per la semplificazione delle attivita' di gestione delle specie ittiche alieutiche

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 837-bis e' sostituito dal seguente:

«837-bis. Al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche, fino al 31 maggio 2026 non trova applicazione l'articolo 12, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura nelle acque interne di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata in data antecedente all'applicazione del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020».

Art. 70

Disposizioni in materia di RAEE

1. Contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata presso il domicilio dell'acquirente, i distributori possono effettuare il ritiro di rifiuti domestici di apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni, a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica equivalente.

Art. 71

Delega al Governo in materia di fanghi di depurazione

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi di riordino della disciplina in materia di impiego e utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e del digestato da rifiuti, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, come modificato dall'articolo 1, punto 4), della direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornare la normativa per adeguarla alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia di sostanze inquinanti;

b) considerare adeguatamente le pratiche gestionali e operative del settore;

c) disciplinare la possibilita' di realizzare forme innovative di gestione finalizzate al recupero delle sostanze nutrienti e in particolare del fosforo.

d) garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in condizioni di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente anche definendo parametri di qualità e modalità di controllo;

e) prevedere criteri per la redazione di piani regionali di gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue, all'interno dei piani regionali di gestione dei rifiuti speciali, finalizzati alla chiusura del ciclo dei fanghi nel rispetto dei principi di prossimità e di autosufficienza.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro della salute, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono tenute a esprimersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine i decreti possono comunque essere adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 72

Abrogazioni e soppressioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221;

b) il comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

c) il comma 5 dell'articolo 99 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

d) il comma 560 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

e) il comma 3 dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

f) il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7;

g) i commi 2, 4 e 6 dell'articolo 2-octies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il comma 2 è abrogato;

b) all'articolo 14, comma 2, alinea, le parole: «o di regolamento adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 2» sono soppresse;

c) all'articolo 21, comma 1, le parole: «, da conservare per la durata stabilita con il decreto di cui all'articolo 5, comma 2» sono soppresse;

d) all'articolo 49, comma 3, le parole: «degli articoli 5, comma 2, e» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo».

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 73

Clausola di invarianza finanziaria

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 23 e 35, comma 13, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 74

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Alberti Casellati, Ministro per le
riforme istituzionali e la
semplificazione normativa

Visto, il Guardasigilli: Nordio

LL.PP.48-25 - Revisione prezzi lavori: la clausola revisionale è sempre obbligatoria anche se la SA la omette

Secondo il CGARS la clausola di cui all'art. 29, comma 1, lettera a) del DL Sostegni-ter ha natura imperativa, con conseguente eterointegrazione della lex specialis che non la preveda

Con la sentenza n. 728/2025, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana è intervenuto, in appello, su una controversia riguardante il delicato tema della revisione prezzi per i contratti riportanti la clausola revisionale di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), del DL Sostegni-ter (DL 4/2022) che – come noto – non è mai stata resa operativa.

Secondo i giudici, in tali contratti deve trovare obbligatoriamente applicazione anche la clausola revisionale di cui alla lettera a) del succitato articolo 29, comma 1, e ciò a prescindere dal fatto che essa sia stata richiamata nel bando, in virtù del principio di eterointegrazione degli atti di gara.

IL FATTO

Il contenzioso riguarda una gara pubblicata da RFI il 14 giugno 2022 per l'affidamento di un appalto integrato e nasce dal ricorso promosso dall'impresa aggiudicataria, che contestava, fondamentalmente due profili:

- il diniego formulato dalla committente di inserire nel contratto – che richiamava la sola la clausola revisionale di cui all'articolo 29, comma 1, lett. a) del DL 4/2022 (cd. Sostegni-ter) – quella di cui alla lettera b)

- il mancato aggiornamento dei prezzi al prezzario RFI 2023 (in luogo di quello 2022 a base di gara), per la formulazione delle voci suppletive in sede di progettazione, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 26 del DL 50/2022 (cd. Aiuti)

La committente, infatti, aveva rifiutato l'inserimento della clausola di cui all'art. 29, comma 1, lettera b) ritenendola riferibile solo agli appalti di forniture e servizi e non anche a quelli di lavori e ritenendo, comunque, sussistente un margine di discrezionalità in capo alla stazione appaltate nel recepire gli obblighi previsti dalla norma.

Quanto all'applicazione del prezzario 2023, l'aggiornamento dei prezzi veniva ritenuto inapplicabile, in quanto violativo di univoche previsioni contrattuali accettate al momento della stipula dall'appaltatore.

Già in primo grado, il Tar Sicilia, con la sentenza n. 737 del 27 febbraio 2025, aveva accolto il ricorso dell'impresa, ritenendo che:

- l'articolo 29, comma 1, lettera a), del DL Sostegni-ter abbia carattere imperativo, senza peraltro operare alcun distinguo tra tipologie di appalti e, ove tale clausola non sia stata prevista dalla lex specialis, la stessa è comunque applicabile sulla base del principio di "eterointegrazione" della disciplina di gara, in ossequio ad un consolidato indirizzo giurisprudenziali in tema di clausole revisionali obbligatorie per legge, nonché a quanto affermato da ANAC (nel parere di precontenzioso n. 222, dell'8 maggio 2024)

- vada fatto riferimento, inderogabilmente, al prezzario annualmente aggiornato al 2023, alla luce dell'articolo 26 del DL Aiuti, applicabile anche al caso di specie, trattandosi di gara bandita dopo il 17 maggio 2022 (data di entrata in vigore della norma).

LA SENTENZA DELLA CGARS

La sentenza è stata impugnata in appello da RFI che ha riproposto le medesime contestazioni espresse in primo grado, nonché la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, per accertare se l'art. 89 della Direttiva 2014/25 – laddove stabilisce che i contratti possono essere modificati senza una nuova gara se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere la revisione dei prezzi – osti ad un meccanismo di eterointegrazione contrattuale ex art. 29 del DL 4/2022 e 1339 c.c..

L'appello è stato ritenuto infondato, confermando le ragioni dei giudici di primo grado.

Anzitutto, il CGARS ha ribadito la natura imperativa della disciplina di cui all'art. 29, che risulta desumibile sia sul piano della *ratio* ad essa sottesa, sia su quello della chiarezza del dettato normativo.

Sotto il primo profilo, viene ricordato, infatti, che la norma, anche in virtù degli elevati obiettivi perseguiti dal legislatore – finalizzati a garantire la celere realizzazione degli investimenti finanziati con il PNRR oltre che il superamento della grave contingenza economica negativa conseguente alla pandemia – contiene misure eccezionali e derogatorie rispetto al diritto previgente, le quali non lasciano alcun margine di apprezzamento alle stazioni appaltanti e per questo, come si addice alle norme imperative, si impongono autoritativamente nei documenti di gara e in quelli contrattuali conseguenti.

Se fosse concesso alle stazioni appaltanti di scegliere se recepire le previsioni recate dal provvedimento legislativo urgente, non solo si rinnegherebbe la chiara lettera della disposizione e gli obiettivi con essa perseguiti dal legislatore, ma si farebbero sfumare le stesse finalità della decretazione d'urgenza.

Sul piano del dettato letterale, inoltre, viene evidenziato come la norma presenti estrema chiarezza, prevedendo che “alle procedure di affidamento dei contratti pubblici indette dopo l'entrata in vigore del decreto legge si applicano le seguenti disposizioni” senza lasciare alcun margine di apprezzamento o di scelta alle stazioni appaltanti.

Il Collegio ha ricordato, poi, l'esistenza di un consolidato indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato riguardante l'applicazione della disposizione di cui all'art 115 del d.lgs. n. 163 del 2006 – che prevedeva l'inserimento obbligatorio della clausola di revisione prezzi nei contratti di appalto di servizi e forniture – secondo il quale l'art 115 cit. “prevede l'inserimento obbligatorio della clausola di revisione prezzi, con conseguente sostituzione di diritto ex art. 1339 cod. civ. delle clausole contrattuali difformi, nulle di pieno diritto ex art. 1419 cod.civ.”.

In linea con detto orientamento giurisprudenziale, secondo il Collegio la violazione dell'obbligo per la stazione appaltante di inserimento della clausola revisionale, espressamente previsto dalla lett. a) dell'art. 29, comporta come conseguenza l'eterointegrazione ex art. 1339 c.c. della *lex specialis* e del contratto con la norma imperativa voluta dal legislatore nel periodo emergenziale post pandemico.

I giudici hanno altresì evidenziato che tale conclusione è stata recepita anche dall'ANAC, con la delibera n. 222 dell'8 maggio 2024, in base alla quale “la circostanza che la *lex specialis* di gara non prevedesse siffatta clausola, stante quanto disposto dal DL n. 4/2022, non costituisce una motivazione plausibile per rigettare la richiesta di revisione dei prezzi avanzata dalla società esecutrice dell'appalto, in quanto nel caso di specie non può che operare il principio di etero-integrazione dei documenti di gara, il quale, «analogamente a quanto avviene nel diritto civile, ai sensi degli artt. 1374 e 1339 c.c., colma in via suppletiva le eventuali lacune del provvedimento adottato dalla Pubblica Amministrazione, sicché la mancata previsione di una clausola prevista dalla legge (quale norma cogente) non incide sulla validità della procedura, producendosi quella forma di etero-integrazione degli atti di

gara, che permette, grazie al principio di conservazione, di colmarne le lacune eventualmente presenti, attraverso la diretta applicazione delle clausole previste dalla legge, con la conseguenza che la legge di gara resta integrata dalle previsioni delle norme e non potrà essere dichiarata illegittima in ragione della mancata menzione delle clausole di legge anche se escludenti »”.

Infine, secondo i giudici, alla luce della chiara lettera della disposizione, non vi sono margini di dubbio in ordine alla necessità di applicazione cumulativa delle due lettere dell'articolo 29 in presenza di appalti di lavori rientranti nell'ambito temporale di applicazione della norma emergenziale. Infatti, mentre la lettera a) è applicabile “ in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici ”, siano essi appalti di lavori, servizi o forniture, la lettera b) è applicabile esclusivamente ai “ contratti relativi ai lavori ”, ferma restando, in questo caso, l'applicazione cumulativa delle due disposizioni, aventi, peraltro, diverso ambito applicativo oggettivo e distinte finalità.

Ogni diversa interpretazione è da considerare priva di appiglio normativo e condurrebbe ad una sostanziale abrogazione della norma emergenziale, in violazione della lettera e della ratio della disposizione medesima.

Quanto, infine, alla contestazione sollevata relativamente al mancato aggiornamento dei prezzi al prezzario 2023, i giudici hanno confermato la necessaria applicazione dell'articolo 26 del DL Aiuti. Il comma 12 della norma, infatti, estende espressamente la relativa disciplina anche alle gare bandite da RFI e il bando de quo rientra nell'ambito di applicazione temporale della disciplina.

Accertata l'infondatezza del ricorso, il Collegio ha rilevato l'assenza dei presupposti per la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, precisando altresì che la tesi sostenuta dalla ricorrente RFI – secondo la quale l'articolo 89 della direttiva 2014/25/UE osterebbe ad un meccanismo di eterointegrazione contrattuale ex art. 29 DL 4/2022 e 1339 c.c. – prende le mosse da una interpretazione palesemente erronea sia della norma europea che di quella nazionale.

La sentenza in oggetto riveste particolare importanza, in quanto sancisce inderogabilmente il principio che, per tutti i contratti derivanti da bandi pubblicati tra il 27 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023, contenenti il richiamo alla clausola di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) – mai resa operativa – debba comunque trovare applicazione anche la clausola revisionale prevista dall'articolo 29, comma 1, lettera a) del DL 4/2022, che è da ritenersi obbligatoria per tutte le tipologie di appalto.

E ciò, a prescindere dal fatto che la stessa sia stata o meno espressamente richiamata negli atti di gara, operando comunque il principio della eterointegrazione della disciplina che regola la procedura.

Tale principio di eterointegrazione della clausola revisionale di cui alla lettera a) dell'articolo 29, appare particolarmente rilevante, anche alla luce della disciplina introdotta dall'articolo 9 del Decreto-Legge n. 73/2025 (cd. Infrastrutture) per i contratti privi di meccanismi di aggiornamento prezzi (cd. contratti “esodati”).

Si ricorda, infatti, che il comma 1 dell'articolo 9 ha stabilito che, ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara contenenti il richiamo all'articolo 29, comma 1, lettera a), del DL 4/2022, che non rientrino in alcuna delle fattispecie previste dall'articolo 26 del DL 50/2022, ai fini della revisione prezzi, si applicano – in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), del medesimo DL “Sostegni-ter” sopra citato, nonché a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti di gara – le disposizioni

dell'articolo 60 del nuovo Codice 36/2023 che, come noto, contiene la nuova disciplina sulla revisione prezzi.

Tale previsione, alla luce del principio sancito dalla giurisprudenza, potrà trovare applicazione anche nei casi i cui i documenti iniziali di gara non riportino formalmente il richiamo alla clausola di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), essendo in ogni caso la stessa da considerarsi comunque applicabile – in quanto avente natura imperativa – in virtù del principio di eterointegrazione della *lex specialis*

Di seguito la sentenza.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE
SICILIANA**

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 388 del 2025, proposto da
Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Mangano e
Ernesto Stajano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Rizzani De Eccher S.p.a., in proprio e nella qualità di mandataria dell'ATI con
Manelli Impresa S.p.a. e SACAIM S.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Giuffrè e
Maurizio Iacono Quarantino, con domicilio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia;

nei confronti

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Assessorato regionale
delle infrastrutture e della mobilità, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura

Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Mariano Stabile, 182;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania n. 737 del 27 febbraio 2025, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rizzani De Eccher S.p.a., di Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Assessorato regionale delle infrastrutture e dei trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2025 il Cons. Giuseppe Chinè e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso dinanzi al TAR Sicilia – Catania ritualmente notificato e depositato, la Rizzani De Eccher S.p.a. ha agito per l'annullamento del diniego, tacitamente formatosi, delle richieste di inserimento della clausola di revisione prezzi di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni dalla l. n. 25 del 2022, nel contratto stipulato con la Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (RFI) e di applicazione del prezzario RFI 2023 e dei prezzari 2023 assunti a riferimento per la formulazione delle voci suppletive in sede di progettazione esecutiva; nonché per l'accertamento dell'obbligo della resistente di inserire nel contratto detta clausola e di procedere all'aggiornamento dei prezzi.

2. In punto di fatto, parte ricorrente ha rappresentato:

- in data 14 giugno 2022, RFI ha pubblicato il bando di gara relativo alla “*Procedura n. DAC.0092.2022 per l'affidamento della progettazione esecutiva e*

l'esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria Palermo – Catania, tratta Dittaino – Catenanuova (Lotto 5)’’;

- la Rizzani De Eccher S.p.a. ha partecipato alla gara quale mandataria dell'A.T.I. con le mandanti Manelli Impresa S.p.a. e Sacaim S.p.a.; all'esito dello svolgimento della procedura selettiva, l'ATI è risultata aggiudicataria e ha stipulato la relativa Convenzione in data 27 dicembre 2023, la quale richiama, all'art. 8, l'art. 29 del d.l. n. 4 del 2022, prevedendo l'applicazione del solo meccanismo compensativo dei prezzi di cui alla lett. b), del comma 1, della predetta disposizione normativa;

- in data 27 dicembre 2023 è stato altresì sottoscritto l'Atto di Sottomissione per l'approvazione del progetto esecutivo e per l'adozione delle modifiche progettuali, nel quale non è previsto alcun meccanismo revisionale e risulta applicato il prezzario 2022;

- in sede di sottoscrizione della Convenzione e dell'Atto di Sottomissione, l'appaltatore, firmando con motivato dissenso, ha contestato il mancato riconoscimento della revisione dei prezzi in applicazione dell'art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. n. 4 del 2022, formulando la relativa istanza con la riserva n. 18. La medesima ricorrente ha contestualmente formulato l'istanza di cui alla riserva n. 16, con la quale ha richiesto l'applicazione del prezzario aggiornato al 2023;

- dette riserve sono state comunicate tramite PEC in data 27 dicembre 2023 alla stazione appaltante, che non le ha accolte espressamente, sicché sono state ritenute, dalla parte ricorrente, tacitamente rigettate ai sensi dell'art. 28 della Convenzione stipulata *inter partes*, ove si prevede che le riserve dell'appaltatore debbano intendersi respinte se non espressamente accolte entro sessanta giorni dalla loro formulazione.

3. I prefati dinieghi sono stati censurati dalla parte ricorrente per il seguente motivo di doglianza:

I) *Violazione e falsa applicazione dell'art. 29, co. 1 lett. a) del D.L. 4/2022 (conv. in L. 28 marzo 2022, n. 25). Violazione e falsa applicazione degli artt. 1339 e 1419 c.c. –*

Violazione e falsa applicazione dell'art. 26, comma 2, terzo periodo, e comma 12 del d.l. 50/2022 conv. in l. n. 91/2022, e dell'art. 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016 - Sviamento di potere. Eccesso di potere per contrasto con i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e comunque per contraddittorietà. Eccesso di potere per disparità di trattamento.

Innanzitutto, il mancato inserimento della clausola di revisione prezzi nel rapporto contrattuale con la ricorrente costituirebbe violazione di legge e, in particolare, dell'art. 29, comma 1, lett. a), d.l. n. 4 del 2022, il quale dispone per le procedure di affidamento bandite tra il 27 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023 l'obbligatorio inserimento della clausola revisionale. L'omesso inserimento di detta clausola determinerebbe anche il vizio di sviamento di potere, ponendosi in contrasto con le esigenze di tutela dell'interesse pubblico e, indirettamente, dell'interesse dell'impresa aggiudicataria.

L'avversato diniego sarebbe, altresì, viziato da carenza di istruttoria e di motivazione, nonché da contraddittorietà (avendo la Committente previsto la sola applicazione della lettera b) del comma 1 dell'art. 29 cit. e, all'art. 8, comma 3, della Convenzione, il riconoscimento della revisione dei prezzi per le prestazioni di progettazione esecutiva e non anche per i lavori) e da disparità di trattamento rispetto ad altri contratti di appalto stipulati da RFI.

I medesimi vizi si configurerebbero con riferimento al diniego dell'istanza di cui alla riserva n. 16, avente ad oggetto l'applicazione del prezzario RFI aggiornato al 2023. Tale diniego sarebbe, infatti, in contrasto con l'art. 26, comma 2, terzo periodo, del d.l. n. 50 del 2022 e con l'art. 23, comma 15, del d. lgs. n. 50 del 2016, oltretutto viziato da difetto istruttoria e di motivazione, da sviamento ed eccesso di potere per contraddittorietà con i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, ponendosi in contrasto con il parere ANAC n. 64 del 7 dicembre 2022 e con il parere del MIT n. 1765 del 2 aprile 2023.

4. Ritenuta l'illegittimità degli impugnati dinieghi, la Società ricorrente ha chiesto, quindi, che venga accertato e dichiarato l'obbligo di RFI di inserire nel contratto, ai sensi dell'art. 1339 c.c., la clausola revisionale di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), d.l. n. 4 del 2022, previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali contrarie, e l'aggiornamento dei prezzi di riferimento al 2023.

5. Con atto depositato in data 16 maggio 2024, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Siciliana Dipartimento regionale infrastrutture mobilità e trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri si sono costituiti nel giudizio di primo grado per resistere al ricorso. RFI si è del pari costituita nel primo giudizio per contrastare l'impugnazione in data 22 maggio 2024.

6. Con la sentenza n. 737 del 27 febbraio 2025, il TAR Sicilia – Catania, dopo avere respinto le sollevate eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza per territorio nonché quelle di difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni statali e di tardiva impugnazione delle previsioni della *lex specialis*, ha accolto il ricorso nel merito, accertando che: a) l'obbligo di inserimento nel contratto di appalto della clausola revisionale ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. a), del d. l. n. 4 del 2022 “*nel caso di specie, è rimasto inottemperato dall'ente resistente, non trovando avallo l'interpretazione difforme nell'esegesi letterale della norma de qua*” (sentenza appellata, pag. 15); b) per quanto attiene alla mancata applicazione del prezzo aggiornato al 2023, “*deve trovare applicazione al caso di specie l'art. 26 D.L. n. 50/2022 (c.d. Decreto aiuti) convertito in L. n. 91/2022*” (sentenza appellata, pag. 19).

7. Tale sentenza è impugnata, per la integrale riforma, da RFI, articolando le doglianze così rubricate:

I) *Error in iudicando: violazione ed errata applicazione del principio della obbligatorietà della eterointegrazione; violazione e falsa applicazione dell'art. 1339 e dell'art. 1419 cod. civ.; violazione e falsa applicazione dell'art. 29, comma 1, lett. a) del d.l. n. 4/2022 (conv. in l. 28 marzo 2022, n. 25) e dell'art. 106, comma 1, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50;*

II) *Error in iudicando in relazione al punto 4 della sentenza: Violazione e falsa applicazione degli artt. 29, 41, 119 e 133 c.p.a.; dell'art. 29, comma 1, lett. a) del d.l. 4/2022 (conv. in l. 28 marzo 2022, n. 25); dell'art. 106, comma 1, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 88 c.p.a.; difetto di motivazione;*

III) *Error in iudicando in relazione al punto 5.2 della sentenza: Violazione ed errata applicazione del principio della obbligatorietà della eterointegrazione; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 88, 119 e 133 c.p.a.; degli artt. 12 e 14 delle disposizioni preliminari al codice civile; dell'art. 29, comma 1, lett. a) del d.l. 4/2022 (conv. in l. 28 marzo 2022, n. 25) e dell'art. 106, comma 1, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sotto ulteriore profilo;*

IV) *Error in iudicando: Violazione e falsa applicazione in relazione al punto 4 e 5.6. della sentenza degli artt. 3, 29, 41, 88, 119 e 133 c.p.a.; dell'art. 26 d.l. n. 50/2022 (c.d. Decreto aiuti) convertito in l. n. 91/2022; violazione ed errata applicazione del principio della obbligatorietà della eterointegrazione; violazione e falsa applicazione dell'art. 1339 e dell'art. 1419 cod. civ.*

Con il medesimo atto di gravame, parte appellante ha inoltre riproposto anche nel secondo grado di giudizio la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, contestando le statuizioni rese sul punto dal primo giudice e deducendo che occorre accertare presso il Giudice europeo “*se il diritto eurounitario (e segnatamente l'art. 89 Direttiva 2014/25) osti a una interpretazione delle disposizioni citate da Controparte (e in particolare degli articoli 29, comma 1, lett. a) del d.l. 4/2022, degli artt. 1339 e 1419 del codice civile nonché degli artt. 26, comma 2, terzo periodo, e comma 12 del d.l. 50/2022 e 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016) che permetta, attraverso l'inserimento di una clausola revisionale, una modifica in corso d'opera dei corrispettivi contrattuali stabiliti in un appalto aggiudicato all'esito di una procedura di evidenza pubblica di rilevanza europea*” (atto di appello, pagg. 24 – 25).

8. Per resistere all'atto di gravame si sono costituiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Assessorato regionale delle infrastrutture e

dei trasporti (atto di mera forma depositato in data 4 aprile 2025) e l'appellata Rizzani De Eccher S.p.a. (memoria di controdeduzioni depositata in data 30 aprile 2025).

9. In prossimità della udienza di discussione dell'appello, tutte le parti costituite hanno depositato scritti difensivi per illustrare le rispettive tesi e replicare alle tesi avversarie.

Segnatamente: l'appellata Rizzani De Eccher S.p.a., memoria in data 17 luglio 2025; RFI, memoria in data 28 luglio 2025; le Amministrazioni appellate, memoria in data 28 agosto 2025 per richiedere che l'appello venga deciso *"secundum legem"*.

10. Alla udienza pubblica del 18 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

11. L'appello si palesa integralmente infondato.

12. Preliminarmente, il Collegio deve confutare il secondo motivo di appello, con il quale parte appellante ha censurato la sentenza di prime cure per non avere accolto l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo. In particolare, secondo la prospettazione dell'appellante, la Rizzani De Eccher S.p.a. avrebbe dovuto tempestivamente gravare gli atti di gara laddove non hanno previsto il meccanismo revisionale disciplinato dalla legge, senza attendere l'apposizione delle relative riserve (segnatamente, la n. 18 sulla revisione dei prezzi e la n. 16 sulla applicazione del prezzario più aggiornato) e la formazione del silenzio rigetto (ai sensi dell'art. 28 della Convenzione), successivamente impugnato dinanzi al giudice amministrativo.

Analogo profilo di doglianza, riferito alla asserita inammissibilità della impugnazione del silenzio formatosi sulla riserva avente ad oggetto l'applicazione del prezzario 2023, è contenuto nel quarto motivo di appello.

12.1. La doglianza si palesa priva di pregio.

12.2. In primo luogo, la sentenza di primo grado, con decisione sul punto non fatta oggetto di gravame dall'appellante, ha riconosciuto la giurisdizione

esclusiva del giudice amministrativo sulla controversia in esame ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2), c.p.a., così argomentando: *“In definitiva, ritiene il Collegio che, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali su richiamati, con specifico riferimento alla controversia in esame, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo accertare la sussistenza dell'obbligo di inserimento nel contratto della clausola revisionale ex art. 29, co. 1, lett. a), del d.l. n. 4/2022 con le implicazioni conseguenti, atteso che, in tal caso, viene in rilievo non il diritto soggettivo alla revisione prezzi (che, come detto, rimane sullo sfondo) quanto piuttosto l'interesse dell'operatore alla corretta applicazione della normativa pubblicistica in tema di revisione prezzi negli appalti pubblici e alla legittima gestione, da parte della pubblica amministrazione, della procedura finalizzata al riconoscimento della revisione prezzi”*.

12.3. In secondo luogo, la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 febbraio 2024, n. 1069), con indirizzo qui condiviso, pronunciando sulla ammissibilità dell'impugnazione dinanzi al giudice amministrativo del silenzio servato dalla stazione appaltante sulla istanza dell'appaltatore di riconoscimento della compensazione per l'aumento dei prezzi, ha chiaramente statuito: *“Non possono essere condivise nemmeno le argomentazioni in base alle quali l'appellante afferma che, corrispondendo la compensazione per gli aumenti dei prezzi a un diritto soggettivo, non sarebbe proponibile l'azione avverso il silenzio servato dall'amministrazione appaltante sull'istanza presentata dall'appaltatore, riservata alle sole ipotesi di situazioni di interesse legittimo e di inerzia nell'esercizio del potere amministrativo. Sul punto è sufficiente richiamare la costante giurisprudenza, recentemente riassunta dalla sentenza di questa Sezione, 6 settembre 2022, n. 7756, la quale ha ribadito che l'istanza con la quale l'impresa richieda il riconoscimento della revisione dei prezzi costituisce l'atto di avvio di un procedimento amministrativo «che sfocia in un provvedimento autoritativo, il quale deve essere impugnato nel termine decadenziale di legge (Cons. Stato, Sez. V, 27 novembre 2015 n. 5375, Consiglio di Stato sez. IV, 6 agosto 2014, n. 4207; sez. V, 24 gennaio 2013, n. 465; sez. V, 3 agosto 2012 n. 4444; Corte di Cassazione, SS.UU. 30 ottobre 2014, n. 23067; 15 marzo 2011, n. 6016; 12 gennaio 2011, n. 511; 12 luglio 2010, n. 16285). Dunque,*

la posizione dell'appaltatore è di interesse legittimo, quanto alla richiesta di effettuare la revisione in base ai risultati dell'istruttoria (Cons. Stato, Sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6275 e 24 gennaio 2013 n. 465), in presenza di una facoltà discrezionale riconosciuta alla stazione appaltante (Cass. SS.UU. 31 ottobre 2008, n. 26298), che deve effettuare un bilanciamento tra l'interesse dell'appaltatore alla revisione e l'interesse pubblico connesso sia al risparmio di spesa, sia alla regolare esecuzione del contratto aggiudicato. [...]. Alla stregua di tali considerazioni, la determinazione della revisione prezzi viene effettuata dalla stazione appaltante all'esito di un'istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi (Consiglio di Stato, sez. III, 9/1/2017, n. 25 cit.) secondo un modello procedimentale volto al compimento di un'attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale, che sottende l'esercizio di un potere autoritativo di carattere discrezionale dell'amministrazione nei confronti del privato contraente, potendo quest'ultimo collocarsi su un piano di equiordinazione con l'amministrazione solo con riguardo a questioni involgenti l'entità della pretesa. È pertanto da escludere che la pretesa vantata dall'appaltatore abbia la consistenza di un diritto soggettivo perfetto suscettibile di accertamento e condanna da parte del giudice amministrativo; infatti, le citate disposizioni prescrivono che la determinazione sia effettuata dalla stazione appaltante all'esito di un'istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi. Di conseguenza, la posizione del privato contraente si articolerà nella titolarità di un interesse legittimo con riferimento all'an della pretesa ed eventualmente in una situazione di diritto soggettivo con riguardo al quantum, ma solo una volta che sarà intervenuto il riconoscimento della spettanza di un compenso revisionale; tale costruzione, ormai del tutto influente ai fini del riparto di giurisdizione, per effetto dell'art. 133, lett. e), punto 2), c.p.a., che assoggetta l'intera disciplina della revisione prezzi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mantiene inalterata la sua rilevanza con riferimento alle posizioni giuridiche soggettive del contraente dell'amministrazione. La qualificazione in termini autoritativi del potere di verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale, comporta che il privato contraente potrà avvalersi solo dei rimedi e delle forme tipiche di tutela dell'interesse legittimo. Ne deriva che sarà sempre necessaria l'attivazione - su istanza di parte - di un

procedimento amministrativo nel quale l'Amministrazione dovrà svolgere l'attività istruttoria volta all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale, compito che dovrà sfociare nell'adozione del provvedimento che riconosce il diritto al compenso revisionale e ne stabilisce anche l'importo. In caso di inerzia da parte della stazione appaltante, a fronte della specifica richiesta dell'appaltatore, quest'ultimo potrà impugnare il silenzio inadempimento prestato dall'Amministrazione, ma non potrà demandare in via diretta al giudice l'accertamento del diritto, non potendo questi sostituirsi all'amministrazione rispetto ad un obbligo di provvedere gravante su di essa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 24 gennaio 2013 n. 465)»”.

12.4. In terzo luogo, la tesi di parte appellante, in base alla quale l'appaltatore intenzionato a contestare il mancato riconoscimento del meccanismo revisionale e della compensazione dei prezzi avrebbe avuto l'onere di impugnare immediatamente gli atti di gara ovvero proporre il ricorso entro il termine di decadenza decorrente dalla sottoscrizione della convenzione e dell'atto di sottomissione, oltre a sconfessare il suddetto indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, conduce alla sostanziale disapplicazione dell'art. 28 della Convenzione stipulata tra le parti, il quale disciplina l'iter procedimentale di apposizione delle riserve e la formazione del silenzio rigetto sulle istanze sulle quali la stazione appaltante ometta di pronunciarsi, in modo da permettere all'appaltatore di contestare il provvedimento negativo formatosi *per silentium* dinanzi al giudice amministrativo, munito, nella specie, di giurisdizione esclusiva.

12.5. In definitiva, il capo gravato della sentenza di prime cure sfugge alle proposte doglianze, dovendosi ritenere ammissibile e tempestiva l'impugnazione dei provvedimenti negativi taciti formati sulle riserve apposte dalla Rizzani De Eccher S.p.a. sulle riserve n. 16 (clausola revisionale) e n. 18 (prezzario più aggiornato).

13. Con il primo e terzo motivo di appello, che per evidenti ragioni di connessione possono essere di seguito congiuntamente esaminati, parte appellante censura la sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto la

normativa in materia di revisione prezzi di natura imperativa, come tale idonea a eterointegrare gli atti di gara e il contratto di appalto, anche in contrasto con espresse previsioni negoziali, nonché nella parte in cui (punto 5.2.) ha affermato che l'art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. n. 4 del 2022 avrebbe introdotto l'obbligo di inserimento della clausola revisionale negli atti di gara, senza operare alcun distinguo tra appalti di servizi e forniture e appalti di lavori, in tal modo prevedendo l'obbligo di inserimento sia della clausola di revisione prezzi, sia della compensazione per il caro materiali.

13.1. Entrambi i motivi si palesano privi di pregio

13.2. Risulta *per tabulas* che la Rizzani De Eccher S.p.a. ha nel giudizio di primo grado invocato l'applicazione dell'art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in base al quale: *“1. Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni:*

a) è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a);

b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7”

Come si evince dall'*incipit* della prefata disposizione normativa, con essa il legislatore, intervenendo nel panorama normativo in una fase, immediatamente successiva alla pandemia da COVID 19, in cui si registrava un significativo aumento dei prezzi dei materiali da costruzione che avrebbe potuto rallentare in modo significativo l'esecuzione delle opere finanziate con il PNRR e, più in generale, la realizzazione degli investimenti pubblici, ha introdotto, con decretazione d'urgenza e fino al 31 dicembre 2023, misure eccezionali e derogatorie rispetto al diritto previgente, concernenti la revisione prezzi e la compensazione delle variazioni dei prezzi stessi.

Tali obiettivi sono ben indicati nella Relazione Tecnica che accompagnava il testo del decreto legge, ritualmente verificata al Ragioniere Generale dello Stato in data 27.01.2022, nella quale, *sub art. 29*, si legge: “L'attuale fase congiunturale è caratterizzata da un significativo aumento dei prezzi dei materiali da costruzione e dell'energia nonché da un'elevata incertezza circa la loro futura evoluzione. L'elevato livello dei prezzi registrato nel 2021, così come le forti variazioni registrate in avvio di nuovo anno, si riflettono sui prezziari utilizzati dalle stazioni appaltanti per stabilire gli importi da mettere a gara per la realizzazione delle opere pubbliche. Questo scenario ha riflessi significativi sia per la realizzazione delle opere pubbliche in corso sia per quelle che verranno messe a gara nei prossimi mesi, incluse quelle del PNRR. Per proteggere la realizzazione del PNRR e di altre opere, comprese quelle commissariate, contro i rischi derivanti dal descritto scenario, la presente disposizione ha previsto l'inserimento obbligatorio, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi unitamente ad un meccanismo di compensazione delle variazioni di prezzo, in aumento o in diminuzione, dei singoli materiali da costruzione. Il meccanismo di cui al comma 1, lett. b), riferito ai prezzi dei soli materiali più rilevanti (che in media incidono sul costo complessivo dell'opera per circa un terzo) e da applicare per tutti i contratti pubblici di

cui al comma 1, a prescindere dal valore dell'appalto, prevede che le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, siano valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso, si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'ottanta per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7”.

13.3. Già dalla piana lettura dell'art. 29, comma 1, del d. l. n. 4 del 2022 si evince l'erroneità della prospettazione di parte appellante, nella parte in cui deduce la sussistenza di “*margini di discrezionalità*” in capo alla stazione appaltante nel recepire gli obblighi previsti dalla norma (atto di appello, pag. 12).

L'art. 29 – anche in virtù degli elevati obiettivi avuti di mira dal legislatore, che attingevano interessi primari come la celere realizzazione degli investimenti finanziati con il PNRR e il superamento della grave contingenza economica negativa conseguente alla pandemia, prevede chiaramente misure eccezionali e derogatorie rispetto al diritto previgente, le quali non lasciano alcun margine di apprezzamento alle stazioni appaltanti, e per questo – come si addice alle norme imperative - si impongono autoritativamente nei documenti di gara e in quelli contrattuali conseguenti.

Se così non fosse, e fosse concesso alle stazioni appaltanti di non recepire nei documenti di gara e nei contratti le previsioni recate dal provvedimento urgente legislativo, non solo si rinnegherebbe la chiara lettera della disposizione e gli obiettivi con essa perseguiti dal legislatore, come testimoniati anche dalle relazioni che hanno accompagnato il testo normativo in parlamento, ma si farebbero sfumare le stesse finalità della decretazione d'urgenza, una volta riconosciuta – come vorrebbe parte appellante - la facoltà delle stazioni appaltanti di recepire o meno, sulla base di una libera

scelta non censurabile con i meccanismi di etorintegrazione di cui all'art. 1339 c.c., le prescrizioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 29.

13.4. Ancora, sul piano della interpretazione letterale della disposizione, il legislatore ha previsto che *“alle procedure di affidamento dei contratti pubblici”* indette dopo l'entrata in vigore del decreto legge (tra cui rientra pacificamente quella per cui è causa) *“si applicano le seguenti disposizioni”*, senza lasciare margine di apprezzamento, né scelta alcuna alle stazioni appaltanti.

Né per pervenire a opposta conclusione può argomentarsi, con l'odierna appellante, che la lettera a) del comma 1 stabilisce semplicemente come *“obbligatorio”* l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione prezzi, con il corollario che – una volta verificatosi l'inadempimento della stazione appaltante a tale obbligo – non residuerebbe alcun rimedio per ottenere, in forma specifica, l'esecuzione dell'obbligo stesso.

Rammenta il Collegio che una norma analogamente formulata è stata da ultimo inserita nel codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 36 del 2023, all'art. 60, comma 1.

Prevedere l'obbligatorietà dell'inserimento della clausola revisionale nei documenti di gara ha come obiettivo di uniformare la disciplina dei bandi o avvisi, ma non certo di lasciare alle stazioni appaltanti la libertà, non coercibile in forma specifica nella pertinente sede giurisdizionale, di omettere tale inserimento, vincolando con detta scelta unilaterale la disciplina applicabile all'intero rapporto contrattuale.

La giurisprudenza ormai sedimentata del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 luglio 2022, n. 5667), chiamata a più riprese a pronunciarsi sull'applicazione della disposizione di cui all'art 115 del d. lgs. n. 163 del 2006 – che prevedeva l'inserimento obbligatorio della clausola di revisione prezzi nei contratti di appalto di servizi e forniture (*“Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo”*) – ha stabilito che l'art 115 cit. *“prevede l'inserimento obbligatorio della clausola di revisione prezzi, con conseguente sostituzione di diritto ex art.*

1339 cod. civ. delle clausole contrattuali difformi, nulle di pieno diritto ex art. 1419 cod. civ. (in termini affini cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7 maggio 2015, n. 2295)”.

Pertanto, in linea con detto orientamento giurisprudenziale, come correttamente statuito dal primo giudice, la conseguenza della violazione dell’obbligo per la stazione appaltante di inserimento della clausola revisionale, espressamente previsto dalla lett. a) dell’art. 29 del d.l. n. 4 del 2022 è l’eterointegrazione *ex art. 1339 c.c.* della *lex specialis* e del contratto di appalto con la norma imperativa voluta dal legislatore nel periodo emergenziale *post* pandemico.

Tale conclusione è stata recepita anche dall’ANAC, con la delibera n. 222 dell’8 maggio 2024, in base alla quale *“la circostanza che la lex specialis di gara non prevedesse siffatta clausola, stante quanto disposto dal d.l. n. 4/2022, non costituisce una motivazione plausibile per rigettare la richiesta di revisione dei prezzi avanzata dalla società esecutrice dell’appalto, in quanto nel caso di specie non può che operare il principio di etero-integrazione dei documenti di gara, il quale, «analogamente a quanto avviene nel diritto civile, ai sensi degli artt. 1374 e 1339 c.c., colma in via suppletiva le eventuali lacune del provvedimento adottato dalla Pubblica Amministrazione, sicché la mancata previsione di una clausola prevista dalla legge (quale norma cogente) non incide sulla validità della procedura, producendosi quella forma di etero integrazione degli atti di gara, che permette, grazie al principio di conservazione, di colmarne le lacune eventualmente presenti attraverso la diretta applicazione delle clausole previste dalla legge, con la conseguenza che la legge di gara resta integrata dalle previsioni delle norme e non potrà essere dichiarata illegittima in ragione della mancata menzione delle clausole di legge anche se escludenti»”.*

13.5. A ciò deve essere aggiunto, per confutare altro profilo di doglianza mosso da parte appellante nell’ambito dei medesimi motivi, che la circostanza dell’avvenuto recepimento nei documenti di gara della lettera b), del comma 1, dell’art. 29 del d.l. n. 4 del 2022 non poteva nella specie comportare la legittimità del mancato recepimento della precedente lettera a).

Ed invero, la chiara lettera della disposizione non lascia margine di dubbio alcuno in ordine alla necessità di applicazione cumulativa delle due lettere sopra indicate in presenza di appalti di lavori rientranti nell'ambito temporale di applicazione della norma emergenziale.

Difatti, mentre la lettera a) è applicabile “*in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici*”, siano essi appalti di lavori, servizi o forniture, la lettera b) è applicabile esclusivamente ai “*contratti relativi ai lavori*”, ferma restando, in caso di appalti di lavori, l'applicazione cumulativa delle due disposizioni, aventi, peraltro, diverso ambito applicativo oggettivo e distinte finalità.

In sintesi, parte appellante patrocina una tesi che condurrebbe, senza alcun significativo appiglio normativo, ad una sostanziale *interpretatio abrogans* della norma emergenziale, in violazione della lettera e della *ratio* della medesima disposizione.

14. Con il quarto motivo di appello, parte appellante censura il capo della sentenza di prime cure che – in relazione alla contestazione della mancata applicazione del prezzario aggiornato al 2023 – ha richiamato la previsione dell'art. 26 del d.l. n. 50 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 91 del 2022.

In particolare, secondo la prospettazione dell'appellante, il primo giudice avrebbe dovuto rilevare la tardività della censura della ricorrente, in quanto proposta soltanto dopo l'apposizione delle riserve e la formazione del silenzio rigetto; in ogni caso, l'aggiornamento dei prezzi non avrebbe potuto essere riconosciuto in violazione di univoche previsioni contrattuali accettate, al momento della stipula, dall'appaltatore.

14.1. Il motivo, per gli argomenti già spesi per confutare le precedenti doglianze (*infra, sub* 13.), si palesa privo di pregio.

14.2. L'art. 26, comma 2, terzo periodo, del d.l. n. 50 del 17 maggio 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 15 luglio 2022, stabilisce: “*Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di*

entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezziari aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3”.

Il successivo comma 12 aggiunge che “*Le disposizioni del presente articolo, ad esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e 3, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle società del gruppo Ferrovie dello Stato...*”, per tale via estendendo l’applicazione della disposizione alle gare bandite da RFI.

14.3. Sull’ambito applicativo delle predette disposizioni si è pronunciata anche l’ANAC con il parere n. 64 del 7 dicembre 2022, affermando che “*Alla luce di quanto sopra, le stazioni appaltanti sono tenute a fare puntuale applicazione dei prezziari regionali aggiornati, secondo le previsioni dell’art. 23 del Codice e tale obbligo è da riferirsi alla fase di approvazione degli elaborati progettuali (in tal senso anche parere Funz Cons 60/2022), tenuto anche conto delle previsioni del citato art. 26 del d.l. 50/2022. Pertanto, anche con riguardo al quesito sollevato dall’amministrazione istante, valgono le considerazioni svolte in ordine alla necessità che il progetto esecutivo da approvare sia coerente con il prezzoario regionale aggiornato, secondo le prescrizioni normative richiamate”.*

Sulla medesima lunghezza d’onda si è mossa l’ANAC con la delibera n. 335 del 12 luglio 2023, prevedendo: “*La necessità di predisporre elaborati progettuali coerenti con i prezziari aggiornati è stata, peraltro, confermata dalle disposizioni dell’art. 26, comma 2, del d.l. 50/2022 (“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”), conv. in L.n. 91/2022, ai sensi del quale (tra l’altro) «(...) Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezziari*

aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 (...)). Per quanto sopra, deve ribadirsi – quale indicazione di carattere generale – che le stazioni appaltanti sono tenute a fare puntuale applicazione dei prezziari regionali aggiornati, secondo le previsioni dell'art. 23 del Codice e già dell'art. 133, comma 8 del d.lgs. 163/2006, tenuto anche conto delle intervenute disposizioni del citato art. 26, comma 2, del d.l. 50/2022 (parere Funz Cons 64/2022)».

14.4. In sintesi, il capo gravato sfugge alle proposte doglianze, in quanto l'art. 26, comma 2, terzo periodo, del d.l. n. 50 del 2022, con disposizione chiaramente imperativa, e come tale suscettibile di eterointegrazione *ex art.* 1339 c.c. dei documenti di gara e del contratto nei termini già diffusamente esposti, deve trovare applicazione al rapporto negoziale controverso in virtù dell'avvenuta pubblicazione del bando in data 14 giugno 2022.

15. Accertata l'infondatezza dei quattro motivi di appello, il Collegio rileva l'assenza dei presupposti, come previsti nella giurisprudenza della Corte di giustizia UE sin dalla nota decisione Cilfit c. Ministero della Sanità (causa C-283/81), per il richiesto rinvio pregiudiziale *ex art.* 267 del T.F.U.E.

Ed invero, parte appellante dubita della compatibilità all'art. 89 della direttiva 2014/25 della interpretazione del diritto nazionale recepita dal primo giudice, e qui condivisa, secondo cui la clausola revisionale, non inserita “*a monte*” nei documenti di gara, verrebbe introdotta “*a valle*” nel contratto di appalto in virtù di eterointegrazione in applicazione di una norma di legge imperativa.

15.1. Come è noto, in ossequio alla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, il giudice di ultima istanza non è tenuto al rinvio pregiudiziale ogni qualvolta “*la corretta applicazione del diritto comunitario si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi*” (così, decisione Cilfit c. Ministero della Sanità, e giurisprudenza successiva).

La Corte ha, invero, precisato (cfr da ultimo C. giust. 6 ottobre 2021, in causa C-561/19, *Consorzio Italian Management*) che in presenza di una richiesta di rinvio “*obbligatorio*” è configurabile, in capo al giudice, non un “*obbligo di rinvio automatico*” *tout court*, ma un “*obbligo di pronunciare sulla richiesta di rinvio e di*

motivare” sulle circostanze che lo escludono, secondo la consolidata giurisprudenza europea su *acte clair*, *acte éclairé* e rilevanza della questione indicata dalle parti come pregiudiziale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 marzo 2024, n. 2789).

15.2. Ciò posto sul piano della cornice normativa di riferimento per la sussistenza dei presupposti del richiesto rinvio pregiudiziale, osserva il Collegio che nel caso di specie si controverte in ordine all’applicazione della clausola di revisione prezzi in un contratto di appalto rientrante pacificamente nel perimetro della norma legislativa contenuta nell’art. 29, comma 1, lett. a) del d.l. n. 4 del 2022.

Parte appellante sostiene che l’art. 89 della direttiva 2014/25/UE, laddove stabilisce che *“I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d’appalto a norma della presente direttiva nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi, o opzioni”*, osterebbe ad un meccanismo di eterointegrazione contrattuale *ex art. 29 d.l. n. 4 del 2022 e 1339 c.c.*

Tale conclusione non può essere condivisa dal Collegio, in quanto prende le mosse da una palesemente erronea interpretazione sia della norma europea, sia della norma nazionale.

Quanto alla norma della direttiva, essa menziona la clausola di revisione prezzi, e vieta la modifica del contratto di appalto senza una modifica a valle dei documenti di gara.

La norma imperativa interna impone alle stazioni appaltanti di inserire nei documenti di gara la clausola di revisione prezzi, senza lasciare alcun residuo margine di apprezzamento.

E’ allora evidente che:

- la norma legislativa interna, all’epoca di indizione della gara, imponeva l’inserimento della clausola revisionale, di talché – per il combinato disposto

degli artt. 29 del d.l. n. 4 del 2022 e 1339 c.c. – detta clausola deve considerarsi inserita negli atti di gara e nel contratto stipulato con l'aggiudicatario:

- la clausola di revisione prezzi, per sua natura, non comporta alcuna modifica né alterazione delle condizioni sostanziali del contratto, in quanto serve al riequilibrio del sinallagma contrattuale originario intaccato dal successivo aumento dei prezzi dei costi dei materiali;
- l'art. 89 della direttiva è chiaramente riferibile al caso, come quello oggetto della presente controversia, in cui i documenti di gara, in quanto eterointegrati in virtù di una norma di legge nazionale di carattere imperativo, dovevano contenere la clausola revisionale.

Di qui, ad avviso del Collegio, l'assenza di ogni ragionevole dubbio in ordine alla corretta applicazione della predetta norma della direttiva.

16. In conclusione, esclusa la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, l'appello deve essere respinto in quanto integralmente infondato.

17. In virtù della obiettiva complessità e parziale novità delle questioni esaminate le spese del grado possono essere comunque compensate tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Giovagnoli, Presidente

Solveig Coglioni, Consigliere

Giuseppe Chinè, Consigliere, Estensore

Antonino Lo Presti, Consigliere

Sebastiano Di Betta, Consigliere

L'ESTENSORE
Giuseppe Chinè

IL PRESIDENTE
Roberto Giovagnoli

IL SEGRETARIO

V30-25 - Il futuro è in città: casa e infrastrutture obiettivi prioritari sul nuovo numero di AnceMag

Il futuro è in città”: il nuovo numero di AnceMag esplora come le città possano diventare resilienti, sostenibili e inclusive. Tra i temi principali: rigenerazione urbana, adattamento ai cambiamenti climatici, infrastrutture PNRR e il ruolo dei giovani nelle scelte urbanistiche. Focus sul territorio con i casi concreti del Sistema Ance per combinare sviluppo sostenibile e coesione sociale

Il futuro è in città : il nuovo numero di AnceMag esplora come le città possano diventare resilienti, sostenibili e inclusive. Tra i temi principali: rigenerazione urbana, adattamento ai cambiamenti climatici, infrastrutture PNRR e il ruolo dei giovani nelle scelte urbanistiche. Focus sul territorio con i casi concreti del Sistema Ance per combinare sviluppo sostenibile e coesione sociale.

Disponibile in formato cartaceo e digitale

V31-25 - FIEC celebra 120 anni a Bruxelles, tra storia e nuove sfide europee

FIEC ha celebrato a Bruxelles il suo 120° anniversario ribadendo il ruolo centrale della Federazione nelle politiche europee. Il presidente FIEC e vicepresidente Ance, Piero Petrucco, ha illustrato le sfide chiave per il settore – sostenibilità, abitazione e gestione dell'acqua – e il crescente contributo di FIEC al dialogo con istituzioni e imprese. Una mostra dedicata ha ripercorso la storia della Federazione evidenziandone l'evoluzione e il valore strategico per il futuro delle costruzioni
"Sempre più centrale il ruolo di FIEC nelle nuove politiche europee. Sostenibilità, casa e acqua sono le sfide che abbiamo davanti come costruttori."

Con queste parole, pronunciate al Concert Noble di Bruxelles, il presidente FIEC e vicepresidente Ance, Piero Petrucco, ha inaugurato le celebrazioni per il 120° anniversario della Federazione, richiamando l'attenzione sul contributo sempre più rilevante del settore delle costruzioni nell'agenda europea.

Le immagini della mostra allestita per l'occasione raccontano il valore della ricorrenza: un contesto istituzionale di prestigio, interventi di rilievo dal palco e un allestimento pensato per rendere omaggio alla lunga storia della Federazione e alla sua evoluzione.

FIEC continua ad essere indispensabile per il dialogo tra imprese, associazioni e istituzioni dell'Unione Europea, confermando il proprio ruolo strategico nella definizione delle politiche che guideranno il futuro dell'industria delle costruzioni.